BIBLIOTECA NAZIONALE VITT. EMANUELE
201
15 B
15

Digitized by Google

BIBLIOTECA NAZIONALE VITT. EMANUELE
201
15 B
15
ABREA

Digitized by Google

D. f. Menabrea
Torino 1840

B

B - 1

Digitized by Google

Digitized by Google

CODICE

PENALE MILITARE

Digitized by Google

Digitized by Google

CODICE
PENALE MILITARE

PER GLI STATI

DI S. M.

IL RE DI SARDEGNA

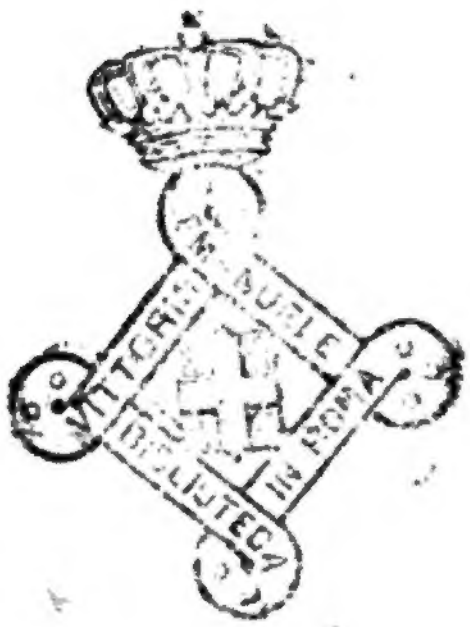

TORINO

STAMPERIA REALE

1840.

Digitized by Google

che gode il privilegio accennato nell'art. 18 *delle Regie Patenti* 28 *febbraio* 1826, *essendo vietata la ristampa sino ad ulteriore disposizione.*

Digitized by Google

CARLO ALBERTO

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA,

DI CIPRO E DI GERUSALEMME;

DUCA DI SAVOIA, DI GENOVA, DI MONFERRATO, D'AOSTA, DEL CHIABLESE, DEL GENEVESE E DI PIACENZA; PRINCIPE DI PIEMONTE E DI ONEGLIA; MARCHESE D'ITALIA, DI SALUZZO, D'IVREA, DI SUSA, DI CEVA, DEL MARO, DI ORISTANO, DI CESANA E DI SAVONA; CONTE DI MORIANA, DI GINEVRA, DI NIZZA, DI TENDA, DI ROMONTE, DI ASTI, DI ALESSANDRIA, DI GOCEANO, DI NOVARA, DI TORTONA, DI VIGEVANO E DI BOBBIO; BARONE DI VAUD E DEL FAUCIGNY; SIGNORE DI VERCELLI, DI PINEROLO, DI TARANTASIA, DELLA LOMELLINA E DELLA VALLE DI SESIA, ECC. ECC. ECC.

Guidati dal costante desiderio di promuovere nelle diverse parti della legislazione tutti i possibili miglioramenti, la mente abbiamo pure rivolta alla legge penale militare contenuta nell'Editto del 27 agosto 1822. Nel prescriverne il riordinamento fu Nostro pensiero di mantenere per quanto più si poteva le discipline antiche, e solo di aggiungervi quelle disposizioni che la esperienza dimostrò essere necessarie alle nuove emergenze, od atte a chiarire i dubbi insorti nell' esecuzione della legge, ed a renderne più facile e più uniforme l'applicazione.

Digitized by Google

Egli è così che ricomposti gli ordinamenti militari e vie meglio appropriati ai bisogni dell'Esercito, vogliamo con essi dargli un nuovo pegno delle vive Nostre sollecitudini, e far palese quanto Ci stia a cuore il mantenimento di quella disciplina che cotanto illustrò le Armi Nostre. Quindi è che col presente, di Nostra certa scienza e Regia autorità, e col parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1.

Il Codice di leggi penali militari da Noi sanzionato e firmato per doppio esemplare in istampa, e controsignato dal nostro Primo Segretario di Guerra e Marina avrà forza di legge nei Nostri Stati cominciando dal giorno primo di gennaio del prossimo mille ottocento quarantuno.

Art. 2.

La pubblicazione di esso Codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato in ciascuna Città ed in ogni capo-luogo di Comunità per essere riposto nella sala del Consiglio civico o comunale, e tenuto ivi esposto durante un mese successivo per sei ore in ciascun giorno, onde ognuno possa prenderne cognizione; e sarà inserto in un col presente nella raccolta degli atti del Nostro Governo.

Digitized by Google

Art. 3.

I due esemplari da Noi firmati saranno gli originali del Codice penale militare, e verranno depositati nel nostro Archivio di Corte.

Ordiniamo a tutti i Senati ed alla Camera nostra dei conti di interinare il Codice di leggi penali militari come sovra da Noi firmato, insieme col presente: volendo che alle copie stampate nella Regia Tipografia si presti la stessa fede che all'originale, chè tale è Nostra mente.

Dat. in Racconigi il vent'otto del mese di luglio, l'anno del Signore mille ottocento quaranta, e del Regno nostro il decimo.

CARLO ALBERTO.

V. Barbaroux Guarda-sigilli.
V. Gallina.
V. Pensa.

Di Villamarina.

Digitized by Google

Digitized by Google

CODICE PENALE MILITARE

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo Primo

La giustizia criminale militare è amministrata da' Consigli di guerra di Reggimento e di Divisione ordinari o subitanei, da' Consigli di guerra misti, dall'Uditore generale di guerra, dagli Uditori di guerra delle Divisioni, e dal gran Preposto d'Armata.

2. Questi Tribunali conoscono rispettivamente e giusta le norme di competenza infra stabilite:

1.° De' reati militari;

2.° De' reati comuni commessi da' militari e loro complici anche estranei alla milizia, non compresi però i reati, di cui negli articoli 54 e 55;

3.° Di tutti quegli altri reati la cui cognizione è dal presente Codice ai medesimi Tribunali riservata.

Digitized by Google

3. I Consigli di guerra di Reggimento e di Divisione ordinari saranno preceduti dalla Commissione d'inchiesta.

Questa Commissione però non avrà luogo nelle cause di duello tra militari, nei Consigli di guerra di Reggimento e di Divisione subitanei, e nei Consigli misti: come neppure nei Consigli di guerra ordinari in tempo di guerra salvo il disposto dall'articolo 128.

4. È reato militare l'infrazione di una legge penale meramente militare.

5. È reato comune l'infrazione di una legge penale generale.

6. Godono del privilegio del foro militare:

1.° Gli Uffiziali di qualunque grado, i bassi-uffiziali e soldati ascritti all' Esercito attivo, giusta le Tabelle al presente Codice annesse, e dal Primo Segretario di guerra e marina d'ordine Nostro vidimate;

2.° Gli Uffiziali che, quantunque non ascritti a verun Corpo delle Nostre truppe, sono però rivestiti di grado effettivo, e ne conservano l'anzianità;

3.° Gli Uffiziali in aspettativa;

4.° I Comandanti e gli altri Uffiziali addetti alle piazze, castelli, cittadelle e fortezze;

5.° Le Guardie Reali del palazzo;

6.° Gli Alabardieri;

7.° Le compagnie degli invalidi di Sardegna;

8.° Il battaglione de' veterani, ed i veterani di Artiglieria e del Genio;

9.° I sotto aiutanti di contabilità, gli infermieri

Digitized by Google

maggiori ed infermieri ordinari degli spedali militari, non che i bassi-uffiziali e soldati addetti ad un qualche stabilimento militare;

10.° I dragoni guarda-caccia.

7. Godono di detto privilegio gli Uffiziali dalla prestazione del loro giuramento, i bassi-uffiziali e soldati di leva dal loro assento d'incorporazione, ed i volontari dal loro arruolamento.

Conservano questo privilegio gli Uffiziali in semestre, ed i bassi-uffiziali e soldati in semplice permesso.

8. I militari del battaglione degli invalidi, e gli invalidi inservienti nei Regi Uffizi, egualmente che le Guardie Reali del palazzo e gli Alabardieri, in quanto ai reati contemplati nel lib. IV, tit. I, capi I, II, III, IV, e tit. II, capo I del presente Codice, andranno soggetti alle regole di competenza stabilite dallo stesso Codice, e quanto agli altri reati saranno, come pel passato, sottoposti alla giurisdizione dell'Uditore generale di guerra.

9. Cessano di godere del privilegio del foro militare:

1.° Gli Uffiziali provinciali durante il tempo che non sono sotto le bandiere, e gli Uffiziali in ritiro o riformati;

2.° I bassi-uffiziali e soldati in congedo illimitato, o giubilati.

10. Cessano parimenti di goderne i disertori dopo la dichiarazione di diserzione, od allo spirare del termine fissato coll'art. 186, num. 2.°, e nei casi preveduti dai num. 1.°, 2.° e 3.° dell'art. 190.

Digitized by Google

11. Rinascerà il detto privilegio:

Per gli Uffiziali provinciali dal momento che saranno chiamati sotto le bandiere;

Pei bassi-uffiziali e soldati in congedo illimitato, da quello in cui si sarà diramato per essi l'ordine di raggiungere le bandiere.

12. I disertori saranno nuovamente soggetti al foro militare dal momento del loro arresto, o della spontanea loro presentazione.

13. Il soldato o basso-uffiziale, che durante la diserzione fosse per qualche reato stato condannato alla pena dei lavori forzati o della reclusione ordinaria, sarà ciò nondimeno pei reati di competenza dei Tribunali militari commessi prima della diserzione, e per la diserzione stessa, soggetto alla giurisdizione del Consiglio di Guerra della Divisione, in cui avrà stanza il Corpo a cui apparteneva il condannato.

Non gli verranno in questi casi applicate alcune delle pene considerate meramente militari, ma bensì le pene ordinarie proporzionate alla gravità del reato.

Lo stesso si osserverà, non ostante la nullità dell'assento, per rispetto a colui, che occultando maliziosamente un fatto od una circostanza per cui fosse escluso dal servizio militare, avesse surrepito l'assento in qualche Corpo del Nostro Esercito e vi avesse delinquito.

14. Ogniqualvolta si tratterà d'inquisito di reati, di cui gli uni spettino alla cognizione della giurisdizione ordinaria e gli altri della mista, se niuno dei medesimi sarà punibile colla pena di morte o dei lavori

Digitized by Google

forzati a vita, precederà la cognizione della causa pel reato di competenza mista.

Nel caso che siano tutti punibili con una di dette pene, la cognizione dei medesimi apparterrà esclusivamente e senza distinzione alcuna al Tribunale ordinario.

Se per uno di essi reati solamente fosse stabilita l'una o l'altra delle anzidette pene, la cognizione di tutti sarà devoluta al Tribunale cui spetta di conoscere del reato punibile colla pena maggiore.

15. Nel concorso di vari reati, la cognizione de'quali spetti rispettivamente ai Tribunali militare, misto od ordinario, ove per nessuno di detti reati sia stabilita la pena di morte o dei lavori forzati a vita, precederà il giudicio per quelli che sono di competenza dei Consigli di guerra di Reggimento o di Divisione.

16. Quando per tutti i reati a' detti Tribunali rispettivamente riservati fosse stabilita una sola di dette pene di morte o dei lavori forzati a vita, precederà il giudicio del Tribunale militare.

17. Se per uno soltanto dei reati di cognizione dei detti tre Tribunali fosse stabilita la pena di morte, e per gli altri quella dei lavori forzati a vita, dovrà precedere il giudicio pel reato punibile colla pena maggiore.

LIBRO PRIMO

DELL' AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA CRIMINALE MILITARE IN TEMPO DI PACE

TITOLO I.

DELLA COMMISSIONE D'INCHIESTA, DEI CONSIGLI DI GUERRA DI REGGIMENTO E DI DIVISIONE ORDINARI O SUBITANEI, DEI CONSIGLI DI GUERRA MISTI E DELLA RISPETTIVA LORO COMPETENZA

CAPO I.

Della Commissione d'inchiesta.

18. La Commissione d'inchiesta del Consiglio di guerra di Reggimento sarà formata e convocata dal Comandante del Corpo cui l'inquisito appartiene, e verrà composta:

Da un Maggiore, o dal Capitano più anziano, che ne sarà il Presidente, e da due Capitani;

L'Aiutante Maggiore in primo sosterrà le parti del Fisco, ed in caso di assenza o d'impedimento, egli verrà surrogato da quell'altro Uffiziale che ne

Digitized by Google

farà le veci, purchè non appartenga alla compagnia dell' inquisito ;

L'Uditore ne sarà il Relatore.

19. La Commissione d'inchiesta del Consiglio di guerra di Divisione sarà formata e convocata dal Governatore, e verrà composta:

Da un Maggiore, che la presiede, e da due Capitani nominati, per quanto è possibile, tra quelli del Corpo cui l' inquisito appartiene, e in difetto tra Uffiziali dello stesso grado, di qualunque arma, ed anche tra quelli in aspettativa, in ritiro, o riformati.

Il Maggiore in primo di piazza sosterrà le parti del Fisco.

L'Uditore ne sarà il Relatore.

Competenza.

20. Spetta alla Commissione d'inchiesta di attentamente esaminare se gli atti di procedimento, che le sono riferiti dall'Uditore, siano compiti, e se siavi o non luogo a convocare un Consiglio di guerra.

La detta Commissione potrà eziandio prescrivere ad instanza del Fisco, dell' inquisito, ed anche d'ufficio quelle informazioni o quegli incumbenti ulteriori che riconoscerà necessari.

21. Se si tratterà di esaminare nuovi testimoni, o di ripetere quelli già esaminati, la Commissione potrà farli comparire avanti di se, ovvero commetterne l'esame all'Uditore, il quale vi procederà o farà procedere nel più breve termine possibile.

Digitized by Google

22. Se la Commissione d'inchiesta sarà d'avviso farsi luogo a Consiglio di guerra, dovrà specificare nella sua deliberazione il reato o reati, in un colle circostanze che li accompagnano, e per cui l'inquisito vi viene sottoposto.

Qualora la Commissione scorgesse ne' Consigli di guerra incompetenza a conoscere del reato, o difetto sì di prova, che d'indizi tanto per rispetto al reato quanto al suo autore, ovvero che il fatto non costituisse un reato preveduto dalla legge, o non presentasse che una colpa meritevole di castighi disciplinali, e se per questi od altri motivi fosse d'avviso non farsi luogo a Consiglio di guerra, le sue deliberazioni dovranno essere motivate.

CAPO II.

Dei Consigli di guerra di Reggimento ordinari.

23. I Consigli di guerra di Reggimento ordinari presso ciascun Corpo saranno formati e convocati dal rispettivo Comandante, e verranno composti, oltre al Presidente, da sei Uffiziali.

Il Presidente sarà l'Uffiziale più elevato in grado immediatamente dopo il Comandante del Corpo, purchè non inferiore a quello di Maggiore.

Gli Uffiziali saranno destinati dal detto Comandante, e nominati per quanto è possibile tra i Capitani del Corpo, ed in loro mancanza tra gli Uffiziali

Digitized by Google

subalterni più anziani di grado, esclusi sempre quelli che hanno fatto parte della Commissione d'inchiesta.

24. Le parti del Fisco saranno sostenute dall'Aiutante Maggiore in primo, e nel caso di assenza o d'impedimento, da quell'altro Uffiziale che ne farà le veci, purchè non appartenga alla compagnia dell'inquisito.

25. L'Uditore della Divisione vi riferirà le cause.

Competenza.

26. I Consigli di guerra di Reggimento ordinari conosceranno dei seguenti reati e loro tentativi, sempre che gli autori e complici siano soldati o bassiuffiziali e del medesimo Corpo:

1.° Delle diserzioni semplici prevedute dagli articoli 185, 186, 190 e 191; di quelle recidive, e delle diserzioni commesse dal militare essendo di scorta, o di picchetto, o di altro servizio armato, o con esportazione delle armi, od abduzione del cavallo, di cui nell'art. 194;

2.° Della diserzione commessa dal militare, essendo di sentinella, o di guardia, od in distaccamento in forti isolati, ovvero trovandosi al comando della guardia, o di un posto, o di un distaccamento, o di picchetto o di altro servizio armato, di cui nei num. 2.° e 4.° dell'art. 195;

3.° Della diserzione al nemico, o commessa in presenza del medesimo, od in occasione di qualche spedizione militare, preveduta dall'art. 192;

Digitized by Google

4.° Dell' insubordinazione verso militari dello stesso Corpo;

5.° Dell'abbandono del posto, e degli altri mancamenti in servizio, preveduti dall'art. 233, allorchè sono commessi in servizio interno del quartiere;

6.° Del reato preveduto dal n.° 1 dell'art. 258, ove il militare disertore dalle Nostre truppe, o fatto prigioniere prenda servizio al nemico, e sia colto colle armi alla mano dal proprio Corpo;

7.° Di quelli contemplati negli art. 241 e 260 commessi dal militare che in caso di all'arme, o di raccolta generale non si rechi al suo posto, o che si rifiuti di combattere;

8.° Della distrazione del vestito o di qualche oggetto di piccolo arredo preveduta dall'art. 213;

9.° Delle semplici ingiurie od offese tra militari di grado uguale e dello stesso Corpo, come pure delle percosse e ferite causate tra essi in rissa, purchè non abbiano cagionato una malattia od incapacità di lavoro personale eccedente i trenta giorni, non sieno fatte con arma da fuoco, o di genere proibito, nè sieno accompagnate da alcuna delle circostanze, di cui negli art. 586 e 587 del Codice penale comune, salvo il disposto dal num. 1.° dell'art. 322 del presente Codice;

10.° Dei furti semplici e delle truffe non accompagnate da reato di falso, commessi a pregiudizio di militari dello stesso Corpo sia fuori, che nell'interno dei quartieri, corpi di guardia o di altri stabilimenti militari, quando la somma od il valore dell'oggetto

Digitized by Google

di dette truffe o furti non ecceda lire cinquanta, e salvo il disposto dal num. 2.° dell'art. 322 e 324 del presente Codice;

11.° Delle appropriazioni prevedute dall'art. 307 quando sono commesse a pregiudizio di soldati o bassi-uffiziali della stessa compagnia o squadrone;

12.° Delle violenze e dei mali trattamenti contro l'albergatore preveduti dall'art. 296, come anche dei furti semplici commessi a pregiudizio di persone estranee alla milizia in tempo che la truppa è in marcia od al campo d'instruzione, o destinata a formare un cordone, purchè si possa prontamente e nel luogo del commesso reato convocare il Consiglio di guerra del proprio Corpo;

13.° Dei giuochi proibiti, di cui negli art. 509 a 515 inclusivamente del Codice penale comune.

CAPO III.

Dei Consigli di guerra di Divisione ordinari.

27. I Consigli di guerra di Divisione ordinari saranno formati e convocati dal Governatore, e verranno composti:

Dal Generale di Divisione che ne sarà il Presidente, da tre Uffiziali Generali od Uffiziali superiori, e da tre Capitani, esclusi sempre gli Uffiziali che hanno fatto parte della Commissione d'inchiesta.

Digitized by Google

Il Maggiore in primo di piazza sosterrà le parti del Fisco.

L'Uditore della Divisione ne sarà il Relatore.

La giurisdizione del Consiglio di guerra della Divisione di Torino si estenderà a quella di Aosta.

28. Se l'inquisito fosse un Uffiziale superiore, il Consiglio dovrà essere composto da tre Uffiziali a lui superiori in grado, e da tre di grado uguale.

Qualora vi siano inquisiti di grado diverso, si avrà solo riguardo nella formazione del Consiglio al grado superiore.

Ed ove si tratti di cause contro ai Carabinieri Reali, o di resistenza ai medesimi, vi dovrà intervenire un Uffiziale del loro Corpo.

29. Potranno essere chiamati a membri del Consiglio di guerra di Divisione gli Uffiziali di qualunque arma al Nostro servizio tanto in attività, quanto in aspettativa, e gli Uffiziali sì Generali che superiori in ritiro o riformati residenti nel luogo ove si tiene il Consiglio, senza che alcuno dei medesimi possa ricusarvisi, salvo che sia superiore in grado, od a grado uguale, più anziano del Presidente.

Competenza.

30. I Consigli di guerra di Divisione conosceranno rispettivamente nel distretto delle Divisioni medesime dei reati attribuiti ai Consigli di guerra di Reggimento:

1.° Quando gli autori o complici dei reati pre-

Digitized by Google

veduti dai num. 1.° ad 8.° inclusivamente dell'art. 26 appartengano a diverso Corpo o sieno estranei alla milizia;

2.° Quando sì gli autori, che i complici dei reati preveduti dai num. 9.° al 13.° inclusivamente del detto art. 26, od i militari, a cui pregiudizio sono commessi, appartengono a diverso Corpo;

3.° Di tutti i reati compresi in detto art. 26, essendo commessi

Da Uffiziali;

Da Carabinieri Reali;

Da individui appartenenti a Corpo, che per la sua organizzazione non possa formare Consiglio di guerra di Reggimento, salve le disposizioni di cui negli art. 8 e 198, riguardo ai militari ivi nominati;

4.° Se l'inquisito appartenga a deposito, distaccamento, battaglione, compagnie o squadroni isolati che non fossero nella stessa Divisione, dove i rispettivi Corpi hanno stanza, come pure quando detti distaccamento, battaglione, compagnie o squadroni, tuttochè nella stessa Divisione, saranno formati da frazioni di diversi Corpi;

5.° Se in occasione dell'arresto d' inquisito di reato di cognizione del Consiglio di guerra di Reggimento si sarà commessa resistenza alla Regia forza militare, preveduta dall'art. 281;

6.° Se l'inquisito di percosse o ferite o di furti o truffe fosse recidivo nel medesimo genere di reato;

7.° Quando, nei casi di violenza o mali trattamenti contro l'albergatore, o di furti commessi a

Digitized by Google

pregiudizio di persone estranee alla milizia, di cui nel num. 12.° dell'art. 26 vi concorrano circostanze, per le quali non si possa prontamente e nel luogo del commesso reato convocare il Consiglio di guerra del proprio Corpo;

8.° Ove l'inquisito di reato di cognizione del Consiglio di guerra di Reggimento sia nel tempo stesso accusato d'altro reato di competenza del Consiglio di guerra di Divisione;

9.° Quando nelle cause di competenza del Consiglio di guerra di Reggimento si dovrà pronunciare in contumacia.

31. I detti Consigli di guerra di Divisione conosceranno inoltre dei seguenti reati e loro tentativi commessi da militari e loro complici militari, od a pregiudizio di militari:

1.° Di affigliazione, associazione o corrispondenza con una società segreta o non autorizzata, di cui negli art. 253 e 254, salvo il disposto dall'art. 33, num. 2.°;

2.° Di suicidio;

3.° Di duello;

4.° Di percosse o ferite causate in rissa tra militari di grado uguale, quando dette percosse o ferite abbiano cagionata una malattia od incapacità di lavoro personale oltre a trenta giorni, ma non eccedente quaranta, o le ferite siano fatte con arma da fuoco o di genere proibito, ovvero vi sia il concorso di alcuna delle circostanze di cui negli art. 586 e 587 del Codice penale comune;

Digitized by Google

5.° Di porto d'armi di genere proibito nelle circostanze di cui nel numero precedente;

6.° Di percosse o ferite per imprudenza causate da militari sotto le armi a persone estranee alla milizia in occasione di evoluzioni militari;

7.° Di furti semplici, o di truffe non accompagnate da reato di falso, quando la somma o valore dell'oggetto rubato o truffato ecceda lire cinquanta, ma non oltrepassi lire cinquecento;

8.° Di appropriazioni prevedute dall'art. 307, non comprese quelle di cui nel num. 11.° dell'art. 26.

32. Gli stessi Consigli di guerra di Divisione conosceranno pure dei seguenti reati e loro tentativi commessi da militari e loro complici ancorchè estranei alla milizia, e comunque avessero dalle leggi un foro particolare:

1.° Di diserzione commessa disarmando una sentinella od un posto, od usando violenza alla forza armata e di cui nell'art. 193;

2.° Di complotto per disertare preveduto dall'art. 200;

3.° Di diserzione commessa previo complotto, o scendendo dalle mura di una fortezza, o mediante sforzamento o rottura, ovvero asportando, od in altro modo divertendo fondi e di cui nei numeri 1.°, 3.° e 5.° dell'art. 195;

4.° D'insubordinazione preveduta dagli art. 214 a 223 inclusivamente, quando sia commessa verso militari di diverso Corpo;

5.° Di ammutinamento, di rivolta, di domande

Digitized by Google

o ricorsi o rappresentanze fatte collettivamente e di cui negli art. 224 a 229 inclusivamente;

6.° Dei reati commessi in servizio e contemplati negli art. 230, 231, 232, 233, 234, 235, 237, 239, 241, 242 e 246, salve quanto ai reati di cui negli art. 233 e 241 le disposizioni di cui nei num. 5.° e 7.° dell'art. 26;

7.° Di quelli contro la sicurezza dello Stato, o che si commettono per codardia, preveduti dagli articoli 258, 260, 261 e 262, salve riguardo al num. 1.° dell'art. 258 e riguardo all'art. 260 le disposizioni di cui nei num. 6.° e 7.° dell'art. 26.

33. I detti Consigli di guerra di Divisione conosceranno parimenti dei seguenti reati e loro tentativi commessi da qualunque persona ancorchè avesse a termini delle leggi un foro particolare:

1.° Di quelli speciali in servizio preveduti dagli art. 236, 238 e 240;

2.° Di subornazione o di alto tradimento militare contemplati negli art. 248 a 252 inclusivamente;

3.° Di violazione dei confini dei Nostri Stati, e di non rivelazione, preveduti dagli art. 255, 256 e 257;

4.° Di quelli contro la sicurezza dello Stato, di cui nell'art. 259;

5.° Di violenza, resistenza o rivolta ad una sentinella od alla Regia forza militare, di cui negli art. 278, 279 e 281, salva la disposizione, di cui nel num. 2.° dell'art. 53;

6.° Di fuga dal carcere preveduta dall'art. 283;

Digitized by Google

7.° Di frodi, mancanze o ritardi, di cui negli art. 273, 274 e 275.

34. I Governatori, qualunque volta lo credano conveniente, potranno delegare ai Consigli di guerra di Divisione la cognizione delle cause che stimassero di avocare dai Consigli di guerra di Reggimento.

CAPO IV.

Dei Consigli di guerra di Reggimento e di Divisione subitanei.

35. I Consigli di guerra di Divisione subitanei saranno formati e convocati dal Governatore.

Quelli di Reggimento lo saranno dai rispettivi Comandanti dei Corpi, ed anche dal Comandante d'un deposito, d'un battaglione o di squadroni, quando sono di presidio od in distaccamento fuori del capo-luogo di Divisione, dandone sempre avviso all'autorità superiore della medesima, al Comandante militare del luogo, ed inoltre quanto al deposito, battaglione o squadroni in distaccamento o di presidio fuori del capo-luogo di Divisione, al Comandante del proprio Corpo.

Questa partecipazione però non potrà in nessun caso ritardare nè il procedimento, nè la sentenza, nè l'esecuzione della medesima.

Digitized by Google

36. Questi Consigli saranno rispettivamente composti come i Consigli di guerra di Reggimento e di Divisione ordinari.

Nei Consigli però presso un deposito, battaglione o squadroni, il Presidente sarà l'Uffiziale più anziano in grado dopo chi convocò il Consiglio, purchè di grado non inferiore a quello di Capitano.

Qualora gli Uffiziali non siano in numero sufficiente, basteranno cinque Giudici compreso il Presidente.

Competenza.

37. I Consigli di guerra subitanei conosceranno dei reati riservati rispettivamente alla cognizione dei Consigli di guerra ordinari di Reggimento o di Divisione, sempre che il loro titolo porti pena di morte, e si tratti d'inquisito colto in flagrante, od arrestato a clamore di popolo, o di fatto notorio, e che si creda necessario un pronto esempio da chi deve convocare il Consiglio.

Digitized by Google

CAPO V.

Di alcune disposizioni relative ai Consigli di guerra di Reggimento e di Divisione ordinari o subitanei.

38. Le regole sovra stabilite pei Consigli di guerra di Reggimento tanto ordinari quanto subitanei saranno applicabili al Reggimento composto di frazioni di vari Corpi.

Le stesse regole pel Consiglio di guerra di Reggimento subitaneo saranno parimenti applicabili al battaglione o squadroni in distaccamento o di presidio fuori del capo-luogo di Divisione, allorchè detti battaglione o squadroni siano composti di frazioni di vari Corpi.

39. I Comandanti delle fortezze situate a non maggiore distanza di nove ore in linea diretta dai limiti dei Nostri Stati, sempre che le circostanze lo esigano, potranno presso le truppe o Corpi componenti il presidio formare e convocare un Consiglio di guerra subitaneo, il quale sarà presieduto dall'Uffiziale nella fortezza più anziano in grado dopo il Comandante della medesima, purchè non sia di grado inferiore a quello di Capitano, nè della compagnia a cui appartiene l'inquisito.

40. L'Uffiziale Generale Comandante Generale al campo d'instruzione avrà sulle truppe che lo com-

Digitized by Google

pongono, ed in tutta l'estensione del medesimo, le stesse facoltà concedute ai Governatori riguardo ai Consigli di guerra di Reggimento e di Divisione tanto ordinari che subitanei.

CAPO VI.

Dei Consigli di guerra misti.

41. Vi sarà in ogni città capo-luogo di Divisione e nella città di Casale un Consiglio di guerra misto convocato e presieduto dal Governatore.

La giurisdizione del Consiglio di guerra misto di Torino si estenderà alla Divisione di Aosta.

42. I Consigli di guerra misti nelle città ove risiede un Senato saranno composti, oltre al Presidente, da tre Uffiziali superiori, uno dei quali nelle cause contro ai Carabinieri Reali, o di resistenza ai medesimi, sarà l'Uffiziale Comandante l'arma nella Divisione, e da tre Senatori.

43. Questi Consigli, quando non si tratterà di nessuna delle cause prevedute dall'art. 49, potranno essere presieduti dall'Uffiziale Generale che in caso di assenza o d'impedimento farebbe le veci del Governatore, e composti egualmente che i Consigli stabiliti nelle altre città dove non risiede un Senato, oltre al Presidente, da tre Uffiziali superiori, uno dei quali nelle cause contro ai Carabinieri Reali, o di resistenza ai medesimi, sarà l'Uffiziale Comandante

Digitized by Google

l'arma nella Divisione, e da tre membri del Tribunale di Prefettura.

Gli Uffiziali saranno nominati dal Governatore, ed i Senatori dal Primo Presidente o Presidente Capo del Senato, da cui saranno pure nominati i membri del Tribunale di Prefettura nelle città ove risiede un Senato; nelle altre questi lo saranno dal Senatore Prefetto del Tribunale stesso.

44. Il Consiglio di guerra misto, di cui negli articoli 42 e 49, sarà per le Divisioni di Alessandria e di Novara convocato nella città di Casale, e presieduto dal Governatore della Divisione di Alessandria, o dall'Uffiziale Generale da lui delegato.

45. Pei reati commessi a danno dell' Erario o delle nostre Aziende, ai tre Senatori verranno surrogati altrettanti Collaterali destinati dal Primo Presidente della Camera dei conti.

In questi reati, qualunque possa essere la pena, la giurisdizione del Consiglio di guerra misto di Torino si estenderà a tutti i Nostri Stati di Terraferma.

46. Gli Avvocati fiscali generali nelle città ove risiede un Senato, ed il Nostro Procuratore generale nei casi preveduti dall'articolo precedente, od uno dei loro Sostituiti, interverranno nei Consigli di guerra misti, e daranno avanti ai medesimi le loro conclusioni.

Nelle altre città l'Avvocato fiscale generale sarà surrogato dagli Avvocati fiscali presso i Tribunali di Prefettura, o dai loro Sostituiti.

47. L'Uditore della Divisione sarà il Relatore nato

BIBLIOTECA NAZIONALE ROMA

delle cause recate alla decisione di detti Consigli, ma non avrà voto.

48. Il Vice-Uditore di guerra nella città di Casale eserciterà le funzioni di Relatore per le cause che sono sottoposte a quel Consiglio.

Il Segretario del Vice-Uditore farà l'ufficio di Segretario del Consiglio.

49. Pei reati punibili colla pena di morte o dei lavori forzati a vita, la giurisdizione dei Consigli di guerra misti composti a mente dell'art. 42, e salva l'eccezione di cui all'art. 45, si estenderà a tutto il territorio dipendente dal Senato.

Detti Consigli conosceranno eziandio delle cause di competenza dei Consigli di guerra misti stabiliti nelle città dove non risiede un Senato, se l'inquisito fosse nel tempo stesso sottoposto alla loro giurisdizione per altro reato punibile con una delle anzidette pene.

50. L'Ufficio dell'Avvocato fiscale presso i Tribunali di Prefettura nelle città dove non evvi un Senato, quello dell'Avvocato fiscale generale presso i rispettivi Senati, e, nei casi contemplati dall'art. 45, quello del Procuratore generale dovranno richiedere il rinvio ai Consigli di guerra misti di quelle cause che secondo le regole sovra stabilite, sono loro rispettivamente riservate.

Se l'Uditore cui spetta di emanare la relativa ordinanza fosse d'avviso contrario a quello del Fisco, il dubbio verrà risolto dal Consiglio misto, che sarà a tal fine convocato dal Governatore.

Digitized by Google

I Consigli di guerra misti composti a mente dell'art. 42 potranno, dopo la relazione della causa, la medesima ritenere e decidere, ancorchè per circostanze attenuanti non si faccia luogo alla pena di morte o dei lavori forzati a vita.

Dai detti Consigli rispettivamente dovrà pure essere definita ogni questione che venisse eccitata in ordine alla propria competenza.

Competenza.

51. I Consigli di guerra misti conosceranno nel distretto della loro Divisione:

Di tutti i reati comuni e loro tentativi commessi da militari, o da questi di complicità con persone estranee alla milizia, e di quelli commessi da chiunque contro la persona di alcuno dei militari contemplati nelle disposizioni dell'art. 6, giusta le regole stabilite nei successivi art. 7, 9, 10, 11 e 12, ad eccezione dei reati lasciati alla giurisdizione ordinaria dagli art. 54 e 55, e salve le disposizioni degli art. 26, 31, 32 e 33.

52. Gli stessi Consigli di guerra misti conosceranno inoltre dei seguenti reati e loro tentativi commessi da militari, o da questi di complicità con persone estranee alla milizia:

1.° Di prevaricazione e concussione, di cui negli art. 243 e 244;

2.° Di appropriazione di effetti sequestrati o formanti corpo di reato, preveduta dall'art. 245;

Digitized by Google

3.° Di mutilazione volontaria, contemplata nell'art. 264;

4.° Di stupro e di libidine contro natura, di cui negli art. 289 a 293 inclusivamente;

5.° Di violata clausura di monasteri, o d'introduzione in essi o nelle case destinate all'abitazione di vedove, o di figlie in educazione, preveduti dall'art. 294;

6.° Di violenza o di mali trattamenti usati dal militare al suo albergatore, e di cui nell'art. 296, salvo il disposto dal num. 12.° dell'art. 26, e num. 7.° dell'art. 30;

7.° Dei furti e degli altri reati di cui negli art. 297 a 306 inclusivamente, e negli art. 308 e 310, nei casi però non attribuiti dagli art. 26 e 31 ai Tribunali militari, e salvo il disposto dagli art. 322 e 324;

8.° D'indebita esazione, di rapina, di busca, d'incendio o di saccheggio, di cui negli art. 317 a 321 inclusivamente, salva la disposizione dell'art. 136, 2.° alinea;

9.° Di sottrazione, trafugamento, distruzione, sostituzione fraudolenta, contraffazione, o di vendita non autorizzata di oggetti di vestiario o di altre cose appartenenti ai Corpi od all'Esercito, contemplati nell'art. 314;

10.° Di duello, salvo il disposto dall'art. 31.

53. I detti Consigli di guerra misti conosceranno parimenti dei seguenti reati e loro tentativi commessi da chiunque:

1.° Di frodi e malversazioni nella costruzione

di opere di fortificazioni o di stabilimenti militari, preveduti dagli art. 276 e 277;

2.° Di violenze, resistenza o rivolta, di cui nell'art. 279, commessa da persone estranee alla milizia contro ai Carabinieri Reali nell'esercizio ordinario delle loro funzioni, salvo il disposto dall'art. 281;

3.° Di furto di danaro Regio, o di danaro di spettanza dell'Amministrazione de' Corpi, o di qualunque altra cosa appartenente a questa od alle nostre Aziende, e di cui nell'art. 308;

4.° Delle sottrazioni di danaro commesse da contabili presso le Amministrazioni dei Corpi di cui nell'art. 309; non che del traffico e degli altri reati preveduti dagli art. 312 e 313;

5.° Di guasti o distruzione, preveduti dall'art. 315;

6.° Delle falsificazioni, alterazioni e sostituzioni dolose, di cui negli art. 311 e 316;

7.° Di calunnia, sempre che risguardi un reato di competenza dei Tribunali militari o misti;

8.° Di diffamazione, quando porti l'imputazione di un reato di competenza dei Tribunali militari;

9.° D'incendio di magazzini, o di altro stabilimento militare;

10.° Di opposizione ai lavori comandati dall'Autorità militare, e concernenti al servizio militare;

11.° Di ommesse relazioni per parte dei Medici, Chirurghi ed altri Ufficiali di sanità, di cui nell'art. 79;

12.° Di ricovero o di altro simile favore verso un militare disertore od assente senza licenza, di cui negli art. 206 e 208;

Digitized by Google

13.° Di ommessa denuncia per parte de' Sindaci o Consiglieri, preveduta dall'art. 207;

14.° Di compra o ritenzione di effetti destinati ad uso del militare o della truppa, di cui negli art. 210 e 211;

15.° Dei reati comuni attribuiti ai Tribunali militari, sempre che l'inquisito sia nel tempo stesso accusato di reato di competenza dello stesso Consiglio di guerra misto.

51. Sono però esclusi dalla giurisdizione dei Tribunali militari o misti, e lasciati alla giurisdizione ordinaria, ancorchè commessi da militari, i seguenti reati e loro tentativi, cioè:

1.° Di lesa Maestà estranei alla disciplina militare, e non contemplati nel lib. IV, tit. I, cap. IV del presente Codice;

2.° Di parricidio, uxoricidio, fratricidio, infanticidio, e venefizio;

3.° Di omicidio con predizione, o con aguato, o commesso per altrui mandato, o per solo impulso di una brutale malvagità; ed anche di omicidio commesso in occasione d'incendio, inondazione o rovina, salva però in ogni caso la disposizione dell'art. 222;

4.° D'incendio e di altri modi di distruzione, guasto o deterioramento, di cui nel lib. II, tit. X, sez. IV del Codice penale comune, sempre che non si tratti di magazzini o stabilimenti militari, nè di opposizione a lavori comandati dall'Autorità militare, e concernenti il servizio militare, nè degl'incendi,

Digitized by Google

distruzioni, guasti e saccheggio, preveduti dagli art. 315, 320 e 321;

5.° Di falsa moneta;

6.° Di falsificazione di sigilli, di atti Sovrani, della carta bollata, e delle cedole od obbligazioni dello Stato;

7.° Di falsificazione di punzoni, di bolli, d'impronti, e di falsità in pubbliche o private scritture soggette alla pena del falso, sempre che tali reati non interessino l'amministrazione o la contabilità dei Corpi o degli stabilimenti militari;

8.° Di falsa testimonianza avanti ai Tribunali ordinari, od ai Delegati da questi;

9.° Di calunnia, purchè non risguardi un reato di competenza dei Tribunali militari o misti.

55. Sono pure esclusi dalla cognizione dei Tribunali militari o misti, ancorchè commessi da militari, i seguenti reati o loro tentativi, cioè:

1.° Di furto di cose sacre, commesso in luogo sacro, o dove le medesime soglionsi custodire, e di quello di cose non sacre, ma dedicate o destinate al Culto divino, e commesso in luogo sacro;

2.° Di grassazione;

3.° Di estorsione con minacce per mezzo di lettere, viglietti, od altri modi atti ad incutere timore;

4.° Di ricettazione dolosa degli effetti caduti in detti furti, grassazioni od estorsioni;

5.° Di ribellione, oltraggi o violenze contro la forza pubblica, salve le disposizioni degli art. 279, 280, non che quelle del num. 5.° art. 33, e num. 2.° art. 53, relative alla Regia forza militare;

6.° Di oltraggi fatti direttamente all'Autorità dei Tribunali ordinari od ai Delegati da questi nell'esercizio delle loro funzioni;

7.° Di liberazione violenta di detenuti dalle carceri, o dalle mani della Giustizia, salva la disposizione dell'art. 281;

8.° Di fuga dalle carceri di militari detenuti per reati di giurisdizione ordinaria, o di detenuti sottoposti alla giurisdizione mista;

9.° I reati relativi al commercio, alle manifatture ed arti, alle sussistenze pubbliche ed ai pubblici incanti, di cui nel lib. II, tit. V del Codice penale comune, salve le disposizioni degli art. 273 a 277 inclusivamente del presente Codice;

10.° Quelli contro la pubblica tranquillità, di cui nel lib. II, tit. VIII del Codice penale comune, salva la disposizione dei num. 1.° e 5.° dell'art. 31;

11.° Quelli contro l'ordine delle famiglie, contemplati nel lib. II, tit. IX, cap. I, III, IV, V e VI del Codice penale comune;

12.° Quelli d'ingiuria o di diffamazione commessi da un estraneo alla milizia contro la persona di un militare, sempre che la diffamazione non porti l'imputazione di un reato di competenza di un Tribunale militare;

13.° Quelli contro alle leggi sanitarie, gabellarie, daziarie, non che a quelle sui boschi e selve, acque, ponti e strade, miniere, caccie, Regie poste o vetture pubbliche, e di resistenza alla Regia forza militare commessa in occasione dei medesimi.

Digitized by Google

TITOLO II.

DELL'UDITORE GENERALE DI GUERRA

56. L'Uditore generale di guerra conserverà egualmente che l'Avvocato fiscale presso il medesimo stabilito le attribuzioni sinora esercitate in tutto ciò che non è contrario al presente Codice.

Competenza.

57. La cognizione dei reati in pregiudizio del servizio militare, contemplati negli art. 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271 e 272, spetterà all'Uditore generale di guerra, il quale vi procederà a termini delle leggi generali, e le sue sentenze continueranno secondo le vigenti leggi ad essere sottoposte ai rispettivi Senati per la loro conferma o riparazione.

Digitized by Google

TITOLO III.

DEL PROCEDIMENTO

Disposizione generale.

58. Nelle cause di cognizione dei Consigli di guerra di Reggimento e di Divisione ordinari o subitanei si procederà a norma del presente Codice.

CAPO PRIMO

Delle informazioni e degli atti che precedono i Consigli di guerra di Reggimento e di Divisione ordinari.

59. Le deposizioni dei testimoni nelle cause di competenza dei Consigli di guerra di Reggimento e di Divisione ordinari saranno scritte dal Segretario dell'Uditore a dettame d'esso Uditore, e coll'assistenza dell'Uffiziale che sostiene le parti del Fisco.

L'Uditore avrà cura che dai testimoni siano chiarite tutte le circostanze atte a porre in piena luce il fatto.

Prima che si riceva la deposizione del testimonio si darà al medesimo il giuramento di dire la verità, ammonendolo dell'importanza di un tale atto,

Digitized by Google

e delle pene stabilite contro coloro che giurano il falso; agl'impuberi non si deferirà il giuramento, e le deposizioni loro saranno considerate quali indizi.

Terminata la deposizione, se ne darà lettura al testimonio, e se gli chiederà se abbia qualche cosa da aggiungere, diminuire o variare.

Occorrendo di fare aggiunte, diminuzioni o variazioni, esse verranno fatte in fine della deposizione, e non mai per mezzo di correzioni o d'interposizioni.

La deposizione verrà quindi sottoscritta dal testimonio, dall'assistente pel Fisco, dall'Uditore, e dal Segretario.

Qualora il testimonio non sappia scrivere, apporrà, in vece della firma, un segno di croce, e se ne farà espressa menzione.

60. Compite le informazioni, e sentite le risposte dell'inquisito sulle risultanze degli atti, l'Uditore ne darà avviso a chi spetta di convocare il Consiglio di guerra, affinchè nel più breve termine possibile sia da esso convocata la Commissione d'inchiesta.

61. Essendo la Commissione riunita, l'Uditore vi riferirà il contenuto nelle informazioni risultanti dal processo; quindi fattosi introdurre l'inquisito, gli sarà dall'Uditore data lettura delle sue risposte, e verrà dal medesimo interrogato se voglia variare, aggiungere o diminuire qualche cosa.

Ciò eseguito, si farà ritirare l'inquisito, e la Commissione emetterà le sue deliberazioni, le quali saranno sottoscritte dal Presidente, dai membri di essa, dall'Uditore e dal Segretario.

Digitized by Google

62. Nel caso che siano prescritti nuovi incumbenti od esami di testimoni, e che a termini dell'art. 21 fossero commessi all'Uditore, questi, compiti che li avrà, dovrà darne avviso a chi sovra per la nuova convocazione della Commissione d'inchiesta, la quale, osservate le formalità di cui nel precedente articolo, delibererà se creda farsi o non luogo a Consiglio di guerra.

63. Ove il parere della Commissione sia negativo, la deliberazione in un cogli atti del processo sarà dall'Uditore trasmessa rispettivamente al Comandante o Governatore che l'avrà convocata.

Qualora esso lo approvi, gli accusati detenuti saranno rilasciati, ed i militari restituiti al Corpo; in caso contrario detto Comandante o Governatore dovrà sottoporre la causa e l'inquisito alla decisione del Consiglio di guerra.

Le deliberazioni relative alla competenza dovranno sempre da chi convocò la Commissione trasmettersi in un cogli atti all'Uditore generale di guerra.

64. Se la Commissione d'inchiesta dichiarerà farsi luogo a Consiglio di guerra, si farà di nuovo introdurre l'inquisito, cui l'Uditore darà lettura del contenuto nella deliberazione che lo sottopone a Consiglio di guerra, e lo inviterà ad eleggersi un difensore; dovrà questi essere militare, e scegliersi, se si tratterà di Consiglio di guerra di Divisione, tra i Capitani, Luogotenenti o Sottotenenti che siano residenti nella città capo-luogo della Divisione, e se si tratterà di Consiglio di guerra di

Digitized by Google

Reggimento, tra i Luogotenenti o Sottotenenti che fanno parte del presidio o della guarnigione dove si tiene il Consiglio, purchè sì gli uni che gli altri non siano per motivi di servizio o per altre cause legittimamente impediti.

Se l'inquisito sarà un Capitano od un Uffiziale più elevato potrà scegliersi un difensore a lui superiore di un grado.

Ricusando l'inquisito di eleggersi il difensore, questo gli sarà nominato, giusta le precedenti norme, da chi deve convocare il Consiglio; dopo tale deputazione potrà tuttavia l'inquisito nominarsi altro difensore, in surrogazione di quello deputatogli d'ufficio: la nuova scelta però non varrà a prorogare i termini stabiliti per le difese.

In tutti questi casi, e sempre che non vi sia tra gli inquisiti incompatibilità nella difesa, l'Uffizio dei poveri potrà eziandio venire scelto a difensore.

65. Il processo sarà quindi senza ritardo dal Segretario comunicato al Fisco per le sue conclusioni, e poscia colle conclusioni stesse al difensore, per le sue difese nel merito.

66. Niuno potrà ricusare la difesa di un inquisito a meno di particolari fondati motivi.

In questo caso per essèrne dispensato si dovrà senza ritardo ricorrere al Comandante o Governatore che deve convocare il Consiglio.

Questi, riconoscendo giuste le allegate cause, farà luogo alla chiesta dispensa, e provvederà per la nomina di altro difensore.

Digitized by Google

67. I termini per le difese avanti ai Consigli di guerra di Reggimento e di Divisione ordinari saranno di cinque giorni, da computarsi da quello in cui il processo sarà comunicato al difensore; questi termini, sulla proposizione della Commissione d'inchiesta, potranno da chi deve convocare il Consiglio essere prolungati insino a dieci giorni, allorchè vi saranno più inquisiti, od anche abbreviati a ore ventiquattro, quando circostanze gravi lo esigano.

Il difensore potrà fare nelle sue difese, che dovrà sempre sottoscrivere, tutte quelle instanze o deduzioni, che la difesa fosse per richiedere.

In questo caso egli specificherà in apposita cedola, scritta su carta semplice e da esso sottoscritta, gl'incumbenti a cui vorrebbe che si procedesse, e le circostanze sopra le quali domanda che siano esaminati i testimoni, di cui ne indicherà il nome, il cognome, la patria, la professione ed il domicilio.

68. Trascorsi i termini per le difese, dovrà il difensore restituire gli atti del processo all'Uditore, e questi dovrà senza ritardo darne avviso al Comandante o Governatore per la convocazione del Consiglio di guerra di Reggimento o di Divisione.

Ai medesimi Comandante o Governatore, sulla partecipazione data dall'Uditore, spetterà pure di provvedere, qualora, trascorsi i termini per le difese, non siansi dal difensore restituiti gli atti.

69. Trattandosi di Consiglio di guerra di Reggimento, il Comandante, cui spetta di convocarlo,

Digitized by Google

dovrà rendere al Governatore della Divisione un succinto conto della causa di cui si tratta, cóll'indicazione del giorno in cui vorrebbe convocare il Consiglio, o dei motivi che ne ritardano la convocazione.

70. Nel giorno che precede la convocazione del Consiglio di guerra sì di Reggimento che di Divisione, chi ne l'avrà ordinata dovrà dare la nota dei membri al difensore, il quale la comunicherà immediatamente all'inquisito; questo potrà, senza addurre i motivi, ricusarne uno. Il Presidente non potrà mai essere ricusato.

Volendosi dall'inquisito ricusarne più d'uno, dovrà, quanto agli altri, addurre i motivi di ricusa per mezzo di ricorso al Comandante o Governatore che avrà convocato il Consiglio.

Questi dovrà surrogare con altri Uffiziali di ugual grado, per quanto sarà possibile, i membri legalmente ricusati.

71. Nelle cause di duello tra militari, non avendo luogo la Commissione d'inchiesta, terminate le informazioni, l'inquisito sarà dall'Uditore di guerra contestato ed assegnato direttamente a difesa avanti al Consiglio di guerra di Divisione, osservato nel resto il disposto dai precedenti art. 64 a 70.

72. Nei giorni festivi ed in quello di venerdì non potranno tenersi Consigli di guerra di Reggimento o di Divisione ordinari, nè eseguirsi le loro sentenze di morte o di altra pena esemplare.

Digitized by Google

CAPO II.

Delle informazioni e degli atti che precedono i Consigli di guerra misti.

73. Nelle cause di cognizione del Consiglio di guerra misto si procederà a termini delle leggi generali coll'assistenza dell'Ufficio dell'Avvocato fiscale provinciale, e per la Divisione di Torino di quello dell'Avvocato fiscale militare, cui rispettivamente si appartiene di conchiudere nell'istruttoria del processo. La convocazione del Consiglio si farà dal Governatore sull'avviso che gliene verrà dato dall'Uditore.

74. Gli Uditori delle Divisioni di Alessandria e di Novara pei reati di cognizione del Consiglio misto di Casale, dovranno trasmettere gli atti a quel Vice-Uditore. La convocazione del Consiglio si farà dal Governatore della Divisione di Alessandria sull'avviso che gliene verrà dato dal Vice-Uditore di Casale.

Terminata che sia la causa, gli atti coll'unitavi copia di sentenza saranno rimandati all'Uditore della Divisione, che li avrà istrutti. Il Vice-Uditore di Casale riterrà presso di se il registro, di cui nell'art. 117.

75. L'Uffizio dei poveri sarà davanti questo Consiglio il difensore nato degli inquisiti, i quali potranno scegliersi altri condifensori, ed eziandio tra Uffiziali, secondo il disposto dall'art. 64, se gl'inquisiti fossero militari.

Digitized by Google

Disposizioni comuni ai due precedenti capi.

76. L'istruttoria dei processi nelle cause di competenza militare e mista spetterà all'Uditore o Vice-Uditore di guerra della Divisione.

77. I Giudici di mandamento, in mancanza degli Uditori e Vice-Uditori, dovranno, assumendo quest'ultima qualità, procedere tanto d'ufficio, quanto dipendentemente da richieste, querele, accuse o denunzie, alle informazioni per accertare il reato e scoprirne gli autori, e ne daranno contemporaneo avviso all'Uditore della Divisione per le sue direzioni, ed ai rispettivi Comandanti del Corpo, deposito, battaglione, distaccamento, compagnie o squadroni isolati, cui il militare appartiene.

Trattandosi di reato di competenza del Consiglio di guerra di Divisione o misto, gli atti dovranno trasmettersi all'Uditore della Divisione.

78. Le Autorità sì militari che amministrative dovranno fra il più breve termine possibile, dacchè un reato sarà pervenuto a loro notizia, trasmettere all'Uditore di guerra della Divisione la denuncia, i verbali, le relazioni e le informazioni che avranno ricevute od assunte, insieme colle altre notizie che saranno in grado di somministrare.

79. Le relazioni dei Medici, Chirurghi o di altro Ufficiale di sanità presso i Corpi, o destinati al servizio dei presidii o delle fortezze, o addetti agli

spedali militari dovranno, per fatti che interessano la giurisdizione militare, essere fatte e rimesse a termini del Codice penale comune, e sotto le pene da esso stabilite, ai rispettivi Comandanti dei detti Corpi, presidii o fortezze, od ai Direttori degli spedali suddetti, e dai medesimi essere comunicate all'Uditore od a chi ne fa le veci.

CAPO III.

Delle sedute e delle sentenze dei Consigli di guerra di Reggimento e di Divisione ordinari.

80. Nel giorno stabilito per la convocazione del Consiglio di guerra sia di Reggimento che di Divisione, il Presidente e gli altri membri del Consiglio, l'Uffiziale che sostiene le parti del Fisco, l'Uditore ed il difensore, vestiti in piena *montura*, e riuniti nel luogo destinato per la seduta del Consiglio, si recheranno insieme alla Chiesa più vicina, vi sentiranno la Messa dello Spirito Santo, e si restituiranno quindi al luogo suddetto, dove, ed alla porta esteriore del medesimo, sarà posta una guardia d'onore comandata da un Uffiziale ed accompagnata da un tamburino per rendere gli onori al Consiglio nell'uscire e rientrare.

81. Ritornati dalla Messa, il Presidente ed i Giudici componenti il Consiglio presteranno uno dopo l'altro separatamente colla mano destra stesa sul libro

Digitized by Google

dei Vangeli, che sarà a tale effetto preparato sulla tavola, il seguente giuramento:

Io NN. Presidente o Giudice *del presente Consiglio di guerra giuro di giudicare con imparzialità e giustizia secondo la mia coscienza e le vegliantì leggi, e di tener secreto tutto ciò che verrà nel Consiglio trattato, e particolarmente i voti.*

L'Uditore dovrà quindi dare lettura degli articoli 87 1.° alinea e 88, affinchè possa ognuno esattamente uniformarsi al loro prescritto.

82. Sederanno poscia alla tavola del Consiglio il Presidente, ed alla sua destra i Giudici per ordine di anzianità, l'Uffiziale che fa le parti del Fisco ed il difensore all'estremità della tavola; tutti avranno il capo coperto.

L'Uditore sederà a sinistra accanto al Presidente.

83. La seduta si terrà a porte aperte, salvochè il Presidente, per circostanze particolari della causa, stimi di ordinare che sia tenuta a porte chiuse.

84. Il Presidente, comunicato che avrà al Consiglio l'oggetto della convocazione, farà introdurre l'inquisito sciolto dai lacci, ma ben custodito, che dovrà tenersi a capo scoperto ed in piedi.

85. L'Uditore riferirà il contenuto negli atti, e procederà quindi all'esame dell'inquisito, il quale potrà pure essere interrogato ad alta voce dal Presidente, ed anche per mezzo di lui dai Giudici.

Digitized by Google

Le interrogazioni e le risposte saranno messe in iscritto dal Segretario, e verranno perciò fatte in modo che tra l'una e l'altra rimanga tempo di scriverle con esattezza.

L'esame sarà quindi letto all'inquisito, perchè possa farvi quelle aggiunte o variazioni che crederà opportune, e dopo che sarà da lui sottoscritto, o segnato, qualora non sapesse scrivere, verrà pure sottoscritto dal Presidente, dall'Uditore e dal Segretario.

86. Si darà in seguito lettura delle conclusioni fiscali e difensionali, e sì l'inquisito come il difensore, che avrà sempre l'ultimo la parola, potranno aggiungere a voce quanto crederanno utile per la difesa.

Qualora siano chiesti nuovi incumbenti, o dedotti capitoli a difesa, se i medesimi saranno riconosciuti rilevanti, il Consiglio li ammetterà, prefiggendo il termine per procedere ai detti incumbenti od alla prova dei dedotti capitoli.

Se si lascierà trascorrere il detto termine senza divenirvisi, sarà preclusa la via di farli posteriormente seguire.

Nel caso che i chiesti incumbenti o i dedotti capitoli fossero inammessibili, il Consiglio li rigetterà e pronuncierà la sua sentenza nel merito.

87. Terminate le difese, l'inquisito sarà ricondotto alle carceri; il difensore, l'Uffiziale che sostiene le parti del Fisco, e tutti gli astanti si ritireranno.

L'Uditore, senza manifestare alcuna opinione, riepilogherà il fatto che la causa presenta a deci-

Digitized by Google

dersi, ed i Giudici, senza esternare in alcun modo il proprio sentimento, potranno domandare i chiarimenti di cui ancora abbisognano.

Si procederà quindi alla votazione.

88. Il voto, che debbe essere chiaro, preciso e motivato, sarà da ognuno dei Giudici scritto simultaneamente, e poscia, cominciando dall'ultimo in grado, letto ad alta voce.

Compita che ne sia da tutti la lettura, ciascheduno lo sottoscriverà, e qualora prima di sottoscriverlo siavisi da alcuno fatta qualche variazione, ne darà nuova lettura.

89. I voti saranno quindi tutti riuniti dal Presidente, il quale, riconosciuti che li avrà alla presenza del Consiglio, li rimetterà all'Uditore per l'estensione della sentenza; a formare la quale sarà necessaria la pluralità assoluta dei voti, e non basterà la relativa.

90. Se il sentimento del Consiglio si dividesse in più di due opinioni senza che si abbia la pluralità assoluta, s'intenderà esclusa la pena maggiore, e si procederà a nuova votazione nel modo sovra stabilito sulle due altre opinioni, finchè siasi per una di esse ottenuta la pluralità assoluta dei voti.

Nel verbale di seduta del Consiglio si farà menzione della precedente, o precedenti votazioni, e della diversità delle opinioni.

91. I voti dopo la sentenza saranno chiusi, e suggellati dall'Uditore in presenza del Consiglio, ed uniti agli atti.

92. La sentenza sarà concepita nei termini seguenti:

Il Consiglio di Guerra (di Reggimento o di Divisione) *convocato per ordine di ..... il ..... in ..... per giudicare il nominato NN. inquisito di .....*

Invocato il divino aiuto

Avendo sentita la relazione degli atti del processo fatta dall'Uditore NN., l'inquisito nelle sue risposte, il Fisco nelle sue conclusioni, ed il difensore nelle difese, dichiara provata l'accusa, e doversi condannare, come condanna NN. a ..... di ..... (ed in tempo di guerra dovendosi applicare il carcere, la reclusione militare o la reclusione ordinaria, si dirà : *condanna NN. a ..... di carcere, di reclusione militare o di reclusione ordinaria, ed in surrogazione di queste pene rispettivamente a ..... colpi di verghe*) (ed ove occorra) *ed al pagamento dei danni nella somma di .....* (e quando il loro montare non si possa accertare), *nella somma che verrà accertata e liquidata avanti al Tribunale competente;* (oppure) *dichiara non provata l'accusa, e sciolto l'inquisito NN. dalla medesima lo manda rilasciare dalle carceri in cui si trova.*

Ove il fatto non costituisca un reato preveduto dalla legge, ovvero sia provata l'innocenza dell'inquisito, *dichiara insussistente l'accusa, e lo rimanda assolto.*

Digitized by Google

93. Qualora il Consiglio creda necessari nuovi incumbenti, o nuovi esami di testimoni, li prescriverà d'ufficio, e ne incaricherà l'Uditore, il quale vi procederà o farà procedere nel più breve termine possibile.

94. Il Presidente, data lettura della sentenza al Consiglio, la sottoscriverà, e la farà quindi sottoscrivere dall'Uditore e dal Segretario.

Copia autentica della sentenza sarà dal Segretario unita al processo, e questo verrà dall'Uditore trasmesso sotto sigillo al Comandante o Governatore che avrà convocato il Consiglio, per l'approvazione da apporsi a piè della copia medesima.

Il Segretario annoterà a piè dell'originale della sentenza l'approvazione, e nel caso di sospensione, le superiori disposizioni, tostochè saranno intervenute.

95. Nei casi in cui concorrano circostanze particolari favorevoli all'inquisito, di cui non siasi potuto tener conto nella sentenza, i Consigli di guerra le potranno rassegnare ai detti Comandante o Governatore con motivata rappresentanza scritta a piè della sentenza stessa e sottoscritta come questa, prima che il Consiglio si sciolga.

Digitized by Google

CAPO IV.

Dell'approvazione, o sospensione delle sentenze dei Consigli di guerra di Reggimento, e di Divisione ordinari.

96. Spetta ai Governatori di ordinare o sospendere l'esecuzione delle sentenze dei Consigli di guerra di Divisione, ed ai Comandanti dei Corpi quelle dei Consigli di Reggimento.

Le sentenze però di detti Consigli di Reggimento, ove siano di morte, dovranno sempre trasmettersi al Governatore, cui unicamente si appartiene di ordinarne o di sospenderne l'esecuzione.

97. In caso di sospensione di alcun'altra sentenza del Consiglio di guerra di Reggimento, i detti Comandanti dovranno trasmettere al Governatore per gli opportuni provvedimenti gli atti colla loro deliberazione scritta a piè della sentenza stessa.

I Governatori in tutti i casi in cui sia sospesa l'esecuzione delle sentenze dei detti Consigli di guerra di Reggimento o di Divisione dovranno ogni cosa trasmettere all'Uditore generale di guerra per le Nostre determinazioni.

98. Essendo ordinata l'esecuzione della sentenza, il Segretario dell'Uditore si recherà alle carceri per darne lettura al condannato, e ne farà risultare in fine del processo.

Digitized by Google

Ove dalla sentenza sia prescritto l'atto d'interrogatorio in ordine ai complici, verrà questo dato dall'Uditore, il quale interverrà anche alla lettura della sentenza quando sia di morte.

CAPO V.

Della convocazione, del procedimento e delle sentenze dei Consigli di guerra di Reggimento e di Divisione subitanei.

99. Nei casi di competenza dei Consigli di guerra subitanei, terminate colla maggior possibile sollecitudine le preliminari necessarie informazioni, l'inquisito sarà provveduto di Confessore, e si diverrà alla convocazione del Consiglio.

Il giudizio sarà compiuto, e la sentenza eseguita dentro le ore ventiquattro a partire da quella in cui l'accusato fu rimesso all'Autorità cui spetta di convocare il Consiglio.

In caso di mancanza dell'Uditore o Vice-Uditore e del Giudice locale, sarà da chi deve convocare il Consiglio scelto un Uffiziale per farne le funzioni, ed un sergente per quelle di Segretario; i medesimi prima di assumerle presteranno rispettivamente nelle mani di chi sovra il giuramento nei termini prescritti dall'art. 126.

100. Nel momento della convocazione del Consiglio l'Uditore notificherà la scelta dei membri all'inqui-

Digitized by Google

sito, il quale senza addurre verun motivo potrà ricusarne uno, ad eccezione però del Presidente: al membro ricusato ne verrà immediatamente surrogato un altro di egual grado se fia possibile.

101. Il Consiglio di guerra subitaneo potrà tenersi, e la condanna eseguirsi in qualunque giorno, ora e luogo.

Convocato che egli sia, la truppa uscirà sotto le armi e formerà un quadrato di più righe, di cui l'ultima farà fronte esternamente perchè nessuno si avvicini, e le altre faranno fronte al centro.

Nell'interno del quadrato saranno disposti due tamburi per servire di tavola, ed intorno ad essi staranno in circolo i membri del Consiglio nell'ordine indicato pei Consigli di guerra ordinari.

102. Il Presidente ed i Giudici componenti il Consiglio presteranno giuramento secondo la formola prescritta dall'art. 81: si procederà quindi dal Presidente all'esame dei testimoni.

Verrà dippoi introdotto l'inquisito: il Presidente lo inviterà a scegliersi un difensore tra gli Uffiziali presenti nel luogo del Consiglio a termini dell'art. 64.

103. Giunto il difensore, si farà dall'Uditore relazione degli atti della causa; il Presidente ed anche i Giudici per mezzo di lui potranno fare sia all'inquisito che ai testimoni le domande che stimeranno a proposito.

Il Fisco ed il difensore daranno le loro conclusioni, e sentito nuovamente l'inquisito nei suoi mezzi di difesa, sarà il medesimo allontanato dalla

presenza dei Giudici, e gli si richiamerà il Confessore.

Di tutto quanto sovra l'Uditore ne estenderà l'opportuno verbale.

104. Licenziati i testimoni, il Fisco ed il difensore si ritireranno: l'Uditore citerà gli articoli di legge relativi alla causa, e si procederà quindi alla votazione.

La votazione sarà per iscritto.

Riuniti e riconosciuti i voti dal Presidente, li rimetterà all'Uditore per l'estensione della sentenza, che sarà formata secondo la loro pluralità a termini dell'art. 89.

105. Il Consiglio di guerra subitaneo non potrà pronunciare che la pena di morte o l'assolutoria.

Ove l'inquisito fosse assolto riprenderà immediatamente il suo posto, e qualora avesse goduto del beneficio della sorte se ne riferirà a Noi dall'Uditore generale di guerra per le Nostre determinazioni.

106. La sentenza di condanna, la cui esecuzione non potrà essere sospesa da ricorso in grazia, verrà tosto comunicata a chi convocò il Consiglio, e venendo da esso confermata e sottoscritta, ad un rullo dei tamburi il condannato sarà ricondotto avanti ai Giudici, e gli verrà dall'Uditore letta la sentenza, la quale sarà eseguita stando ancora la truppa sotto le armi.

Qualora la pena di morte stabilita dal presente Codice fosse quella da eseguirsi nei modi stabiliti

Digitized by Google

dal Codice penale comune, il condannato sarà fucilato nella schiena.

Non essendo la sentenza confermata, il condannato ritornerà al suo posto, e chi convocò il Consiglio dovrà render conto al suo superiore dei motivi che lo indussero a rifiutarne la conferma, e che dovranno sempre essere gravissimi.

Disposizioni comuni ai precedenti capi III e V.

107. Eseguite che siano le sentenze, od emanate, in caso di loro sospensione, le relative Nostre determinazioni: ovvero nel caso di non seguita conferma preveduto dall'art. 106, ultimo alinea, i voti dovranno essere abbruciati in presenza di chi convocò il Consiglio e dell'Uditore, estendendosene dal Segretario di questi l'opportuno verbale da essi sottoscritto per essere unito agli atti.

I Giudici che avessero fatte le veci d'Uditori, dopo notificata la sentenza al condannato, e la medesima eseguita, dovranno trasmetterla in un cogli atti relativi e verbale suddetto all'Uditore della Divisione.

108. Le sentenze dei Consigli di guerra di Reggimento e di Divisione ordinari o subitanei saranno inserte per originale in rispettivi separati registri da ritenersi in un cogli atti della causa dall'Uditore della Divisione.

109. Copia delle sentenze dei Consigli di guerra si

Digitized by Google

di Reggimento, che di Divisione ordinari o subitanei, sarà dall'Uditore o Giudice suddetti trasmessa al Comandante del Corpo cui l'inquisito appartiene, per essere inserta in apposito registro da rimanere presso il medesimo.

I Comandanti dei rispettivi Corpi dovranno trasmettere in ciascun trimestre alla Nostra Segreteria di guerra e marina un elenco delle sentenze dei Consigli di guerra di Reggimento.

CAPO VI.

Delle sedute e delle sentenze del Consiglio di guerra misto.

110. Il Consiglio di guerra misto si terrà nel luogo e giorno stabiliti dal Governatore.

111. I Giudici togati e militari destinati a farne parte vi sederanno partitamente per classe a destra ed a sinistra del Presidente.

112. Intervenendovi alcun Presidente o Senatore, ovvero alcun Prefetto o Giudice decorato di questo grado, sarà il lato destro occupato dalla classe cui appartiene il Giudice che per distinzione di carica o per anzianità deve precedere ogni altro membro sì militare che togato del Consiglio.

113. Non intervenendo alcun Presidente o Senatore, nè alcun Prefetto o Giudice decorato di tale grado, il lato destro sarà sempre occupato dalla classe militare.

Digitized by Google

A lato del Senatore o del Giudice togato meno anziano sederanno il Sostituito dell'Avvocato fiscale generale, od Avvocato fiscale, e giusta i casi preveduti dall'art. 45, quello del Procuratore generale, quindi l'Avvocato e Procuratore dei poveri.

114. L'Uditore di guerra sederà a sinistra accanto al Presidente.

115. Le sentenze dei Consigli misti saranno sottoscritte dal Presidente, dall'Uditore e dal Segretario.

Gli Avvocati fiscali generali, il nostro Procuratore generale e gli Avvocati fiscali faranno eseguire rispettivamente le sentenze dei Consigli misti nei quali saranno intervenuti, in ciò che riguarda gl'inquisiti non militari; al qual effetto l'Uditore trasmetterà loro immediatamente copia della sentenza; e quanto ai militari, si provvederà come per le sentenze degli altri Consigli.

Il Governatore però potrà col sentimento dello stesso Consiglio misto che avrà pronunciata la sentenza sospenderne l'esecuzione.

In questo caso egli trasmetterà unitamente alla sentenza un particolarizzato rapporto del fatto e dei motivi della sospensione alla Nostra Segreteria di guerra e marina, dalla quale Ci sarà ogni cosa rassegnata per le Nostre determinazioni.

116. L'interinazione delle grazie che dipendentemente da dette sentenze fossero per emanare, siccome pure l'ammissione agl'indulti generali per reati di competenza dei Consigli misti, spetterà al Con-

Digitized by Google

siglio misto della città sede di un Senato nel distretto del quale i reati furono giudicati.

117. L'Uditore farà tenere, oltre al registro pei verbali di sedute del Consiglio misto, quello delle sentenze e delle ordinanze che si proferiranno, per essere in un cogli atti del processo conservati negli archivi del suo ufficio.

118. Dovranno gli Uditori in ciascun trimestre rimettere un elenco delle sentenze dei Consigli di guerra di Divisione e misti al Governatore per essere trasmesso alla Segreteria Nostra di guerra e marina.

CAPO VII.

Del procedimento in contumacia.

119. Nei reati di cognizione dei Consigli di guerra sì di Reggimento che di Divisione ordinari, ne' quali l'inquisito non siasi potuto arrestare, e trattandosi di reati punibili colla pena dei lavori forzati o con altra pena maggiore, ovvero dovendosi provvedere pel risarcimento dei danni, assunte le informazioni opportune, le medesime saranno sottoposte alla Commissione d'inchiesta, la quale, essendone il caso, rilascierà lettere di citazione e d'inquisizione, e si proseguirà il giudicio davanti al Consiglio di guerra di Divisione.

Negli altri reati, compite le informazioni, l'Uditore della Divisione le trasmetterà all'Uditore ge-

Digitized by Google

nerale, e non se ne proseguirà il giudicio in tempo di pace, che ove questi lo stimi conveniente, ed in tempo di guerra, se non dopo cessate le ostilità.

120. Nei reati di cognizione del Consiglio di guerra misto si procederà sempre anche in contumacia dell'inquisito, e tanto in ordine all'istruttoria che al tempo e modo di purgare la contumacia, si osserverà il prescritto dalle leggi generali.

121. Le lettere di citazione e d'inquisizione per le cause di competenza dei Consigli di guerra di Reggimento e di Divisione ordinari, e dei Consigli di guerra misti si notificheranno, affiggendole alla porta principale dell'ufficio dell'Uditore della Divisione ed a quella della casa di solita ed ultima abitazione dell'inquisito, e quanto ai militari anche a quella della loro caserma o quartiere.

Il termine per comparire sarà di giorni dieci dalla loro notificazione; la Commissione d'inchiesta però nei casi che richiedessero maggior celerità li potrà restringere a giorni cinque.

122. La significazione delle sentenze si eseguirà nella stessa forma come per le lettere di citazione e d'inquisizione.

123. I Consigli di guerra provvederanno in dette cause in ordine ai danni, nella conformità prescritta dall'art. 182, e tanto per questi, quanto per le multe od altre pene pecuniarie, le loro sentenze, dopo spirati i termini stabiliti per purgare la contumacia, dovranno eseguirsi.

124. I condannati in contumacia, pervenendo in

Digitized by Google

qualunque tempo nelle mani della giustizia, si sentiranno nei meriti della causa a termini delle leggi generali.

Disposizioni comuni ai precedenti titoli I e III.

125. Le attribuzioni ed i doveri, che dal presente Codice sono conferte od imposti ai Governatori, ai Generali di Divisione, ai Comandanti delle fortezze, ai Comandanti di ciascun Corpo ed al Maggiore di piazza, saranno, nel caso di vacanza, di assenza o d'impedimento dei medesimi, ed ove dallo stesso Codice non sia altrimenti provveduto, esercitate e adempiti da coloro che sono chiamati a farne le veci; e quelle degli Uditori e Vice-Uditori di guerra lo saranno dai Giudici di mandamento del luogo dove si tiene il Consiglio.

126. Le funzioni di Segretario, sì nell'istruttoria dei processi, che presso la Commissione d'inchiesta, i Consigli di guerra ed i Consigli misti, verranno fatte rispettivamente dal Segretario dell'Uditore o da quello del Giudice.

In caso di mancanza, assenza o d'impedimento del detto Segretario, ed ove non sia dal presente Codice altrimenti provveduto, ne lo saranno da un Notaio assunto.

Le dette funzioni di Segretario presso la Commissione che precede il Consiglio di guerra di Reggimento e presso il Consiglio stesso potranno anche

Digitized by Google

essere fatte da un sergente nominato dal Comandante che convocò la Commissione od il Consiglio.

Li detti Notaio e sergente prima di assumerne le funzioni dovranno prestare giuramento nelle mani dell'Uditore o del Comandante che li avrà nominati di adempiere esattamente al loro dovere, di non rivelare le risultanze fiscali e di tenere segreto tutto ciò che si sarà trattatò nel Consiglio.

Digitized by Google

LIBRO SECONDO

DELL' AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA CRIMINALE MILITARE IN TEMPO DI GUERRA

Disposizione preliminare.

127. La giustizia criminale militare in tempo di guerra sarà amministrata al quartiere generale dell'esercito in campagna, ed ovunque si trovi una parte o divisione di esso, come altresì nelle fortezze, ossia in ogni luogo forte, dai soli Consigli di guerra di Reggimento e di Divisione ordinari o subitanei, o dal Gran Preposto d'Armata.

Digitized by Google

TITOLO PRIMO

DEI CONSIGLI DI GUERRA DI REGGIMENTO E DI DIVISIONE SÌ ORDINARI CHE SUBITANEI IN TEMPO DI GUERRA E DEL GRAN PREPOSTO D' ARMATA

CAPO PRIMO

Dei Consigli di guerra di Reggimento e di Divisione ordinari o subitanei in tempo di guerra.

128. I Consigli di guerra di Reggimento e di Divisione ordinari non saranno in tempo di guerra preceduti da Commissione d'inchiesta, salvi i casi in cui da chi li deve convocare sia la medesima creduta conveniente.

Gli Uditori di guerra destinati al seguito dell'Esercito ne eserciteranno le attribuzioni, e dovranno perciò, compite che siano le informazioni e sentito l'inquisito nelle sue risposte, dichiarare con loro ordinanza se si faccia o non luogo a Consiglio di guerra.

Facendovisi luogo si osserverà il disposto dall'art. 64.

In caso negativo, l'Uditore trasmetterà la detta

Digitized by Google

ordinanza al Generale che comanda le truppe di cui fa parte il Corpo a cui appartiene l'inquisito; il detto Comandante essendo d'avviso contrario a quello dell'Uditore dovrà sottoporre la causa e l'inquisito al giudizio del Consiglio di guerra.

L'Autorità militare che deve convocare il Consiglio, in mancanza dell'Uditore o del Segretario, potrà rispettivamente surrogarvi per farne le veci un Uffiziale ed un sergente, che presteranno giuramento nelle sue mani, ne' termini prescritti dall'art. 126.

129. I Consigli di guerra di Reggimento ordinari saranno formati e convocati dal Comandante del Corpo, e verranno composti come in tempo di pace.

Quelli di Divisione lo saranno dai Generali Comandanti delle rispettive Divisioni o dal Comandante della fortezza minacciata dal nemico.

Questi Consigli saranno composti, oltre al Presidente, che sarà l'Uffiziale presente più anziano in grado dopo detti Generale o Comandante, da sei Uffiziali scelti parte fra quelli superiori, se sarà possibile, e gli altri fra i Capitani.

Le parti del Fisco saranno sostenute dall'Uffiziale a ciò destinato da chi dovrà convocare il Consiglio.

130. Il Generale Comandante dell'Esercito potrà avocare le cause dai Consigli di guerra di Reggimento e da quelli di Divisione dell'Esercito, e le medesime delegare ad un Consiglio di guerra di Divisione presso il quartiere generale.

Digitized by Google

Potrà eziandio, ove le circostanze lo esigano, dare tutti quei provvedimenti, che crederà maggiormente opportuni per la più pronta repressione dei reati.

131. I Generali Comandanti delle Divisioni dell'Esercito potranno delegare ai Consigli delle medesime rispettivamente le cause che avessero avocate dai Consigli di guerra di Reggimento.

132. Le disposizioni di cui negli art. 66 ultimo alinea, 68 alinea, 69 e 70 ultimo alinea, 96 e 97 riceveranno pure la loro applicazione in tempo di guerra, e le facoltà ivi attribuite ai Governatori saranno esercitate dai Generali Comandanti delle Divisioni dell' Esercito.

Nei casi in cui a termini dell'art. 96 sia stata sospesa l'esecuzione di qualche sentenza, detti Generali Comandanti dovranno trasmettere la sentenza stessa cogli atti del processo al Generale Comandante dell' Esercito per le occorrenti disposizioni.

133. I Consigli di Guerra di Reggimento e di Divisione subitanei saranno rispettivamente composti come gli ordinari.

Potranno essere convocati dal Generale Comandante dell'Esercito, dai Generali Comandanti delle Divisioni o delle Brigate del medesimo, da quello di un Corpo separato dell'Esercito, dai Comandanti delle fortezze minacciate dal nemico, ed anche dai Comandanti dei Corpi, di un battaglione o di squadroni distaccati fuori del quartiere generale principale, o di quello della Divisione, ad una distanza che non

Digitized by Google

permetta di riferirne al Generale Comandante dell' Esercito o della Divisione, e di averne la risposta entro le ore ventiquattro; i detti Generali Comandanti dovranno però esserne rispettivamente informati.

134. L'approvazione o la sospensione delle sentenze dei Consigli di guerra di Reggimento e di Divisione ordinari o subitanei tenuti nelle fortezze minacciate dal nemico, spetterà esclusivamente al Comandante delle medesime.

135. Concediamo al Comandante di una fortezza in istato d'assedio la facoltà di far grazia della pena incorsa a tutti od a parte dei condannati, siccome pure di ordinare, che la sentenza sia eseguita contra tutti i condannati, se lo crederà necessario pel bene del servizio e per l'esempio.

Competenza.

136. La competenza dei Consigli di guerra di Reggimento e di Divisione ordinari o subitanei in tempo di guerra sarà la stessa che in tempo di pace.

La giurisdizione dei Consigli di guerra di Divisione si estenderà a qualunque persona impiegata o addetta al servizio dell'Esercito, od al seguito di esso.

I detti Consigli di Divisione conosceranno inoltre, essendo la truppa in campagna, dei reati riservati in tempo di pace alla cognizione dei Consigli di

Digitized by Google

guerra misti, egualmente che di quelli da chiunque commessi in pregiudizio del Nostro servizio militare, dell'Esercito o degli individui che vi appartengono.

137. Le regole sovra stabilite per l' amministrazione della giustizia criminale militare in tempo di guerra si osserveranno altresì in tutta l'estensione del paese compreso nel circondario delle operazioni militari, sia nei Nostri Stati, che in territorio nemico.

La giurisdizione dei Tribunali ordinari sarà perciò ristretta in que' luoghi ai reati non contemplati nell'articolo precedente.

Le stesse regole in tempo di pace potranno anche di Nostro speciale ordine, qualora le circostanze lo esigano, essere poste temporariamente in vigore in alcuna parte dei Nostri Stati.

CAPO II.

Del gran Preposto d' armata.

138. Allorchè in tempo di guerra venga da Noi nominato un gran Preposto d' armata, il medesimo amministrerà al quartiere generale principale la giustizia criminale militare, e sarà a tale oggetto investito di tutti i poteri attribuiti ai Consigli di guerra.

L'istruttoria degli atti si formerà dal gran Preposto in via pronta e sommaria, e sull'ordine del

Digitized by Google

medesimo verranno eseguite nei modi prescritti dal Regolamento di disciplina le sentenze da esso profferte.

La nomina del gran Preposto sarà annunciata all'Esercito con apposito ordine del giorno.

139. Il gran Preposto d'armata dovrà durante la campagna rimettere in ciascun mese un elenco delle sentenze ed ordinanze da esso profferte al Generale Comandante per essere trasmesso alla Segreteria Nostra di guerra e marina.

140. Li registri delle sentenze e delle ordinanze del gran Preposto d'armata, e gli atti dei procedimenti, non che quelli ai medesimi ed alle dette sentenze ed ordinanze relativi saranno in fine della campagna rimessi e custoditi negli archivi dell'Uditorato generale di Guerra.

Digitized by Google

TITOLO II.

DISPOSIZIONI GENERALI

141. In tempo di guerra oltre alle disposizioni del presente Codice saranno eziandio osservati i bandi militari, che fossero d'ordine Nostro pubblicati.

142. Cessando collo stato di guerra la giurisdizione dei detti Tribunali e del gran Preposto d'armata, le cause ai medesimi riservate ed ancora vertenti, spettanti secondo le regole stabilite pel tempo di pace ai Consigli di guerra di Reggimento o di Divisione, saranno giudicate dai Consigli di guerra di Reggimento o di Divisione nei luoghi dove i detti Corpi sono di guarnigione o di presidio, e quanto alle altre, dai Consigli di guerra misti che verranno da Noi specialmente delegati.

Le pene saranno in tal caso quelle stabilite pel tempo di pace.

Digitized by Google

LIBRO TERZO

DELLE PENE E DELLE REGOLE GENERALI PER LA LORO APPLICAZIONE E SOSTITUZIONE

TITOLO PRIMO

DELLE PENE

CAPO PRIMO

Delle pene che possono pronunciarsi dai Tribunali militari e misti.

143. Le pene stabilite dal presente Codice, e che dai Tribunali militari o misti possono pronunciarsi, oltre quelle di cui nell'art. 166, sono le seguenti:

Contra soldati o bassi-uffiziali:

1.° Pene disciplinali nei casi però solamente in cui dal presente Codice siano prescritte;

Digitized by Google

2.° Il carcere ;
3.° La cassazione;
4.° Le verghe ;
5.° La reclusione militare ;
6.° La morte passando per le armi ;
7.° La degradazione.

Contra Uffiziali :

1.° Pene disciplinali nei casi però solamente in cui dal presente Codice siano prescritte ;
2.° La multa ;
3.° La detenzione ;
4.° La dimissione ;
5.° La destituzione ;
6.° La relegazione militare a tempo ;
7.° La relegazione militare a vita ;
8.° La morte passando per le armi;
9.° La degradazione ;
10.° La morte da eseguirsi nei modi stabiliti dal Codice penale comune.

Contra persone estranee alla milizia o contra soldati o bassi-uffiziali :

1.° Le pene accessorie di cui nell'art. 38 del Codice penale comune;
2.° La multa ;
3.° La reclusione ordinaria ;
4.° I lavori forzati a tempo ;
5.° I lavori forzati a vita ;
6.° La morte da eseguirsi nei modi stabiliti dal Codice penale comune.

Digitized by Google

Ed inoltre quanto alle persone estranee alla milizia, le altre pene stabilite dal Codice penale comune.

144. La cassazione, salvo nei casi dal presente Codice espressi, e la degradazione sono solamente considerate come pene accessorie.

145. Il condannato alla reclusione militare verrà rinchiuso nei locali a ciò destinati, obbligato a quel genere di lavoro e soggetto a quelle discipline che saranno prescritte dai Regolamenti.

146. La detenzione consiste nell' essere detenuto in una fortezza.

147. Il condannato alla relegazione militare sarà detenuto nei luoghi chiusi di una fortezza a ciò destinati.

148. Le pene della cassazione, delle verghe, della dimissione, destituzione, degradazione e della morte passando per le armi saranno eseguite nei modi stabiliti dal Regolamento di disciplina militare.

L' esecuzione delle altre pene avrà luogo nei modi stabiliti dal Codice penale comune.

149. La degradazione esclude per sempre dall'onore di servire nelle Nostre truppe.

150. L' Uffiziale destituito rimarrà inabilitato a qualsivoglia ulteriore Nostro servizio od impiego, cesserà di appartenere a qualunque dei Nostri Ordini, e sarà spogliato della decorazione che ne avesse prima ottenuta.

151. Il basso-uffiziale condannato alle verghe od alla reclusione militare dovrà prima essere cassato.

Digitized by Google

152. Il militare condannato alla morte da eseguirsi nei modi stabiliti dal Codice penale comune, ai lavori forzati od alla reclusione ordinaria dovrà prima dell'esecuzione della sentenza essere degradato.

153. La pena di morte pronunciata in seguito a disposizione del presente Codice da Consigli di guerra ordinari o subitanei contra persone estranee alla milizia sarà eseguita nei modi prescritti dal Codice penale comune.

154. In tutti i casi in cui dal presente Codice non viene prescritto che il militare condannato alla morte debba passare per le armi, detta pena di morte dovrà eseguirsi nei modi stabiliti dal Codice penale comune.

CAPO II.

Del minimum *e del* maximum *delle pene, e della loro graduazione.*

155. Il *minimum* ed il *maximum* delle pene a tempo, e di quella delle verghe, salvo i casi in cui dal presente Codice si trova altrimenti disposto, saranno, come segue:

Pel carcere da un mese ad un anno;
Per le verghe da seicento colpi a mille ottocento;
Per la reclusione militare da un anno ad otto;
Per la reclusione ordinaria da tre anni a dieci;
Pei lavori forzati da dieci anni a venti.

Per la detenzione in una fortezza da un mese ad un anno;

Per la relegazione militare da un anno a venti.

156. La graduazione delle pene sarà per la diminuzione:

Pei lavori forzati;

1.° Dai lavori forzati a vita ai lavori forzati per venti anni;

2.° Da venti a quindici;

3.° Da quindici a dieci;

Per la reclusione ordinaria;

1.° Da dieci anni a sette;

2.° Da sette a cinque;

3.° Da cinque a tre.

Per la reclusione militare;

1.° Da otto anni a cinque;

2.° Da cinque a tre;

3.° Da tre ad uno.

Per il carcere;

1.° Da un anno a nove mesi;

2.° Da nove mesi a sei;

3.° Da sei a tre;

4.° Da tre ad uno.

Per le verghe;

1.° Da mille ottocento colpi a mille cinquecento;

2.° Da mille cinquecento a mille duecento;

3.° Da mille duecento a novecento;

4.° Da novecento a seicento.

Per la relegazione militare;

Digitized by Google

1.° Dalla relegazione militare a vita alla relegazione militare per venti anni;
2.° Da venti a quindici;
3.° Da quindici a dieci;
4.° Da dieci a sette;
5.° Da sette a cinque;
6.° Da cinque a tre;
7.° Da tre ad uno.

Per la detenzione in una fortezza;
1.° Da un anno a nove mesi;
2.° Da nove mesi a sei;
3.° Da sei a tre;
4.° Da tre ad uno.

157. Pei gradi d'aumento si osserverà coll'ordine inverso la stessa proporzione stabilita nell' articolo precedente.

158. In ogni grado delle pene enunciate nell'articolo 156 potrà il Giudice passare così nella diminuzione come nell'aumento, e secondo le circostanze, da un anno all' altro o da un mese all'altro nel periodo degli anni e dei mesi contenuti in ciascheduno dei gradi indicati; e quanto alle verghe da cento colpi a cento.

Nei casi però nei quali la legge prescrive tassativamente di diminuire od accrescere una pena di due gradi, ovvero di diminuirla od accrescerla di tre gradi, il Giudice non potrà valersi della facoltà sovra enunciata che nel secondo o nel terzo grado rispettivamente.

Digitized by Google

TITOLO II.

REGOLE GENERALI PER L' APPLICAZIONE E SOSTITUZIONE DELLE PENE

CAPO PRIMO

Del passaggio da una pena ad un' altra.

159. Quando la pena deve essere diminuita od accresciuta di uno o più gradi, se la diminuzione od aumento non possono aver luogo in tutto od in parte nello stesso genere di pena in tale caso, esauriti i gradi di questa, si passerà, secondo la regola infra stabilita, al genere di pena immediatamente inferiore o superiore, applicandola per lo stesso periodo di tempo per cui già si sarebbe applicata quella dalla quale si deve far passaggio; questo stesso passaggio si calcolerà già per un grado, ed ove altri gradi rimanessero ancora a computarsi, si diminuiranno od accresceranno questi alla nuova pena suddetta, secondo le regole ad essa proprie e stabilite negli articoli precedenti.

160. Il passaggio da una pena superiore ad una pena inferiore si è il seguente:

Dalla morte da eseguirsi nei modi stabiliti dal Codice penale comune ai lavori forzati od alla relegazione militare a vita;

Digitized by Google

Dalla morte passando per le armi alla reclusione o relegazione militari a vita;

Dal *minimum* dei lavori forzati alla reclusione militare per egual tempo;

Dal *minimum* della reclusione militare al carcere per un anno;

Dalla relegazione militare per un anno alla detenzione per ugual tempo.

161. Nei reati di furti, di prevaricazione, o di concussione commessi da soldati o bassi-uffiziali, dal *minimum* dei lavori forzati, si farà passaggio al *maximum* della reclusione ordinaria, e da questa, trattandosi di furti solamente, alle verghe, e nel caso preveduto dall' art. 298 dalla pena delle verghe a quelle disciplinali.

Trattandosi di prevaricazione o di concussione dal *minimum* della reclusione ordinaria si farà passaggio al carcere per egual tempo.

162. Per il passaggio da una pena inferiore ad una pena superiore si osserveranno coll'ordine inverso le regole sovra stabilite.

La morte e le verghe, egualmente che la cassazione, la degradazione, la dimissione e la destituzione non potranno essere ordinate in aumento, ma solo applicarsi nei casi dalla legge espressamente stabiliti.

Digitized by Google

CAPO II.

Della sostituzione delle pene.

163. Alle pene stabilite pei bassi-uffiziali andranno soggetti gli *appointés* allorchè ne faranno le veci, altrimenti saranno ad essi applicate quelle stabilite pei soldati.

Alle stesse pene stabilite pei bassi-uffiziali andranno pure soggetti per assimilazione del grado i Carabinieri Reali, sostituendo però alla pena delle verghe, nei casi in cui essa viene stabilita, quella del carcere estensibile a tre anni ed anche a cinque anni nel caso di cui nell'art. 167, 2.° alinea, osservato sempre, quanto ai bassi-uffiziali, il disposto dall'art. 151.

164. Ove un Uffiziale si renda colpevole di un reato, per cui sia stabilita la pena del carcere, della reclusione militare, della reclusione ordinaria o dei lavori forzati, si sostituirà per egual tempo:

Al carcere la detenzione;

Alla reclusione militare la relegazione militare;

Alla reclusione ordinaria la relegazione militare e la dimissione;

Ai lavori forzati la relegazione militare e la destituzione.

Digitized by Google

165. Trattandosi di persone estranee alla milizia si sostituirà con una durata di egual tempo:

Alla relegazione militare, secondo i casi e le circostanze, i lavori forzati, la reclusione ordinaria, la relegazione ordinaria od il carcere.

Alla reclusione militare la reclusione ordinaria.

Alla pena delle verghe si sostituirà quella del carcere prescrivendone la durata in proporzione del numero dei colpi, per modo che

Trecento colpi di verghe corrispondano a sei mesi di carcere;

Seicento colpi ad un anno;

Novecento colpi ad un anno e sei mesi;

Mille duecento colpi a due anni;

Mille cinquecento colpi a due anni e sei mesi;

Mille ottocento colpi a tre anni.

Alla pena della destituzione si sostituirà quella dell' interdizione dai pubblici uffizi.

166. Nei casi in cui i Tribunali militari e misti debbano, a termini dell'art. 183 del presente Codice, applicare a militari alcuna delle pene stabilite nel Codice penale comune, si sostituirà con una durata d'egual tempo:

Quanto agli Uffiziali, esclusa sempre l'applicazione delle pene accessorie di cui nell'art. 38 del Codice penale comune;

Ai lavori forzati, alla reclusione e relegazione ordinarie che portano seco l' interdizione dai pubblici uffici, la destituzione colla relegazione militare;

Digitized by Google

Alla reclusione e relegazione ordinarie che non portano seco l' interdizione dai pubblici uffici; la dimissione colla relegazione militare;

Alla semplice interdizione dai pubblici uffi , la dimissione;

Al carcere in principale o sussidiario eccedente un anno, la relegazione militare estensibile a tre anni;

Al carcere non eccedente un anno, al confino, all'esilio, alla sospensione dai pubblici uffici o da una carica, la detenzione estensibile ad un anno;

Al carcere non eccedente un mese, agli arresti ed all'ammenda, le pene disciplinali.

Quanto ai bassi-uffiziali e soldati dovranno sostituirsi:

Alla reclusione ordinaria, quando non si tratti di alcuno dei reati enunciati nell'art. 39 del detto Codice penale comune, o di prevaricazione o concussione, la reclusione militare;

Alla interdizione od alla sospensione dai pubblici uffici, quanto al basso-uffiziale la cassazione, quanto al soldato il carcere;

Al confino, all'esilio locale ed alla multa, quanto al basso-uffiziale la sospensione limitata del grado, quanto al soldato il carcere estensibile ad un anno;

Al carcere eccedente un anno, la reclusione militare estensibile a tre anni;

Al carcere per tempo minore di un mese, agli arresti, all'ammenda, le pene disciplinali.

167. In tempo di guerra si sostituiranno:

Digitized by Google

Alla morte col laccio sulle forche, ove la medesima non potesse così eseguirsi, la fucilazione del condannato nella schiena.

Al carcere, alla reclusione militare ed alla reclusione ordinaria, le verghe, il *maximum* delle quali potrà estendersi a tremila seicento colpi.

168. Quando più militari fossero per lo stesso fatto di diserzione e colla medesima sentenza condannati a morte, essi non verranno tutti sottoposti a detta pena, ma potranno godere del benefizio della sorte in tale proporzione, che si mandi a morte, cioè: se quattro o meno, un solo; se cinque, e non più di dieci, due; se più di dieci, e non più di venti, tre; se più di venti, e non più di trenta, quattro, e così successivamente.

Per sapere chi dei condannati debba godere di tale benefizio, si tirerà tra essi a sorte, giusta il modo stabilito dal Regolamento di disciplina militare.

Quanto ai favoriti dalla sorte se ne riferirà a Noi dall'Uditore Generale di Guerra per le Nostre determinazioni.

169. Saranno esclusi dal benefizio della sorte i subornatori, i capi di complotto, i sergenti ed Uffiziali di qualunque arma.

Saranno pure esclusi quelli, che in tempo di guerra avranno disertato essendo di sentinella, di guardia, in ronda, in pattuglia, in distaccamento, in forti isolati od in altra fazione militare.

I minori di età nei casi preveduti dal susseguente

Digitized by Google

art. 170, concorreranno a far numero a favore degli altri.

CAPO III.

Dell' influenza dell'età sull' applicazione delle pene.

170. Nei reati di diserzione qualificata preveduti dagli articoli 192 a 195 inclusivamente; in quelli di complotto per disertare, e di complicità in fatto di diserzione di cui negli articoli 200 e 205; negli speciali reati in servizio contemplati negli articoli 230, 235, 236 e 240; e nei reati d'insubordinazione, di ammutinamento e rivolta, di subornazione e di alto tradimento militare, o contro la sicurezza dello Stato, se l'individuo sì militare che estraneo alla milizia avrà compita l'età di anni diciotto al tempo del commesso reato, soggiacerà alla pena ordinaria; se sarà minore di tale età, ma maggiore di anni sedici, la pena sarà diminuita di un grado; e qualora non abbia ancora compito il decimosesto anno, il Consiglio di Guerra ne riferirà a Noi per mezzo dell' Uditore Generale di Guerra per le Nostre determinazioni; salva la disposizione di cui nell'art. 198.

Nei casi però che dimostrano una straordinaria malizia, anche i minori d'anni diciotto, purchè maggiori di sedici, potranno essere condannati alla pena ordinaria, facendosi menzione di questa particolare circostanza nella sentenza, che non potrà essere eseguita senza la Nostra approvazione.

171. Nei reati non indicati nell'articolo precedente

Digitized by Google

175. Qualora pel concorso di vari reati, la cognizione dei quali spetti a Tribunali diversi, e che a mente degli art. 14 e 15 del presente Codice debbano perciò intervenire più giudicati, le pene da pronunciarsi colle posteriori sentenze saranno regolate secondo le norme stabilite nell'art. 122 del Codice penale comune, cosicchè il condannato non abbia mai a subire una pena maggiore di quella che gli sarebbe inflitta, ove per tutti i detti reati si dovesse pronunciare una sola sentenza.

176. La multa sarà simultaneamente applicata nel concorso di altre pene.

Le verghe si cumuleranno solamente colle pene del carcere, o della reclusione militare non eccedente i tre anni, e quando questa pena viene inflitta in surrogazione del carcere eccedente un anno.

Disposizioni comuni ai Tribunali militari e misti.

177. Nello stabilire tra i limiti del *minimum* e del *maximum* la pena dovuta ai bassi-uffiziali, ove la legge non l'abbia determinata, il grado sarà sempre tenuto come circostanza aggravante il reato.

178. Concorrendovi nei reati, oltre i casi preveduti dal presente Codice, circostanze attenuanti, i Tribunali militari e misti ne terranno conto nell'applicazione della pena, salvo però il disposto dall'art. 223.

179. Ogni condanna temporanea riguardo ai detenuti comincierà a decorrere dalla data della sentenza.

Digitized by Google

Il carcere però non che la detenzione sofferta prima della condanna potranno computarsi nella pena del carcere o della detenzione rispettivamente imposte pel reato.

180. La condanna alle pene stabilite dal presente Codice ha luogo sempre senza pregiudizio delle restituzioni, del risarcimento dei danni, degli interessi dovuti alle parti danneggiate, e delle spese.

Il condannato però dai Tribunali militari non dovrà succumbere a veruna spesa pel procedimento criminale.

181. Le condanne a qualunque pena portano sempre la confisca tanto del corpo del reato, quanto delle cose che hanno servito o furono destinate a commetterlo, quando la proprietà ne appartiene al condannato.

Ove si tratti di cose di cui la Legge proibisce l'uso, queste saranno confiscate anche nel caso di non seguita condanna e quand'anche non appartenessero alla persona imputata.

182. Trattandosi di provvedere pel risarcimento dei danni verso la parte offesa, se i medesimi consisteranno in somma certa, od anche incerta ma di non molto rilievo e di facile accertamento, il Tribunale militare o misto potrà nella sentenza stessa stabilirne l'importare, e pronunciarne la condanna; se la somma poi fosse incerta e rilevante o di non facile accertamento, si atterrà a dichiarare dovuto il risarcimento dei danni alla parte offesa nella somma che verrà accertata e liquidata avanti al Tribunale competente.

Digitized by Google

L'azione poi per la riscossione dei danni ed interessi dichiarati dovuti con sentenza di alcuno di detti Tribunali, dovrà sempre venire proposta avanti al Tribunale competente per ragione della persona o della situazione dei beni del condannato.

Disposizioni generali.

183. I reati ed i tentativi dei medesimi attribuiti dal presente Codice alla cognizione dei Tribunali militari o misti, e pei quali non venne in esso stabilita veruna pena determinata, saranno dai detti Tribunali puniti colle pene stabilite nel Codice penale comune, salvo quanto ai militari il disposto dall'art. 166.

184. Il tempo che il militare sotto le bandiere avrà trascorso in carcere durante il processo, quando questo non sia definito con una declaratoria di non farsi luogo, ovvero con sentenza di assolutoria, egualmente che il tempo della pena, non verranno calcolati in isconto del servizio fissato dall'assento.

Digitized by Google

LIBRO QUARTO

DEI REATI E DELLE LORO PENE

TITOLO PRIMO

DEI REATI MILITARI

CAPO I.

Della diserzione.

185. È disertore tanto in tempo di pace quanto in tempo di guerra, il militare che abbandona il servizio attivo che presta nell' Esercito.

186. Sarà considerato averlo abbandonato in tempo di pace:

1.° Il soldato o basso-uffiziale che senza permissione in iscritto del superiore cui spetta il darla, si assenta dal Corpo cui appartiene, e non vi fa ritorno nelle ore ventiquattro successive all'assenza;

2.° Quello che essendo in permesso per tempo limitato ne oltrepassa il termine.

187. Questi termini trascorsi, il Comandante cui spetta il dichiarare la diserzione, dovrà in tempo di guerra dare immediatamente per disertore il soldato o basso-uffiziale assente senza licenza.

Digitized by Google

In tempo di pace il Comandante potrà ritardarne la dichiarazione, ma non oltre gli otto giorni a partire, e compreso quello dell'assenza o dello spirare del permesso.

Ove tale dichiarazione non seguisse, ovvero venisse ritardata oltre il termine di giorni otto, questo termine trascorso, detti soldato o basso-uffiziale si avranno ciò non ostante per disertori.

188. Se prima però dello spirare del detto termine di giorni otto il soldato o basso-uffiziale non dato per disertore si presentasse volontariamente a qualche autorità, dichiarando volersi restituire al Corpo cui appartiene, e vi si rendesse realmente nel modo e nei termini che gli fossero dall'anzidetta autorità prescritti, non andrà soggetto che a castighi disciplinali; ed autorizziamo in tal caso i Comandanti dei Corpi a far cancellare la dichiarazione di diserzione che fosse emanata dopo l'atto di presentazione.

L'autorità, avanti alla quale il soldato o basso-uffiziale si sarà come sovra presentato, dovrà munirlo di una dichiarazione comprovante tale volontaria sua presentazione, colla data di essa, e dirigerlo al Corpo, deposito, battaglione, squadrone, compagnia isolata o distaccamento cui appartiene od è aggregato, con un foglio di via, in cui se gli prescriverà il modo ed il tempo per recarvisi.

Qualora poi il soldato o basso-uffiziale non si presentasse che dopo la dichiarazione di diserzione, o dopo scaduto il termine di giorni otto, ma non oltre

Digitized by Google

quello di giorni venti, da computarsi come sovra, giunto che sarà al Corpo, il Comandante del medesimo lo denuncierà all'Uditore trasmettendogli contemporaneamente copia dell'assento, l'atto di presentazione colla dichiara della data dell'arrivo al Corpo del detto soldato o basso-uffiziale.

Allo stato di questi documenti l'Uditore dichiarerà non farsi luogo alle pene per la diserzione.

L'anno però di servizio successivo al giorno della detta presentazione non verrà computato nel tempo di servizio fissato dall'assento.

189. Le disposizioni contenute nei precedenti tre articoli non saranno applicabili

1.° Ai soldati o bassi-uffiziali in congedo illimitato, che chiamati sotto le bandiere non vi si presentassero, ma si osserveranno quanto ai medesimi i particolari regolamenti che li riguardano;

2.° Alle diserzioni qualificate prevedute dagli art. 192 a 195 inclusivamente, nelle quali il colpevole dovrà esser dato immediatamente per disertore.

190. Si avranno per disertori, ancorchè non dichiarati tali, sia in tempo di pace che di guerra:

1.° Il soldato o basso-uffiziale arrestato fuori dei limiti stabiliti con pubblici bandi nelle guarnigioni, città, fortezze, nei presidii ed accampamenti, nelle marcie, accantonamenti, alloggi, distaccamenti ed ospedali militari, ed in mancanza di limiti, lungi metri quattromila novecento trentadue (pari a due miglia) da alcuni di detti luoghi;

2.° Quello che sebbene arrestato nei detti

limiti od in mancanza di essi a minore distanza di metri quattromila novecento trentadue avrà tuttavia, colla vendita del vestimento, dell'armamento, o con altro modo manifestata l'intenzione di disertare;

3.° Quello che sarà arrestato alla frontiera o colto nell'atto prossimo di disertare, come sarebbe nello scendere le mura di una fortezza, ed in tempo di guerra nell'oltrepassare le gran guardie del campo, od in mancanza loro, al di là di metri quattrocento sessantadue (pari a trabucchi centocinquanta) dai rispettivi lati del medesimo.

191. Le diserzioni di cui negli art. 186 e 190 saranno punite, se all'interno colla reclusione militare da uno a tre anni, e se all'estero sino a cinque.

In tempo di guerra le dette pene saranno rispettivamente aumentate di un grado.

192. La diserzione al nemico, quella commessa in presenza del medesimo od in occasione di qualche spedizione militare saranno punite colla morte.

193. La diserzione, che avesse luogo disarmando una sentinella od un posto, sarà punita colla morte passando per le armi.

Quella commessa con violenza alla forza armata, si punirà coi lavori forzati a vita.

194. Per le recidive della diserzione, egualmente che per le diserzioni commesse dal militare:

1.° Essendo di scorta, di picchetto o di altro servizio armato;

2.° Asportando le armi, o abducendo il cavallo;

La pena sarà in tempo di pace di cinque anni

Digitized by Google

di reclusione militare estensibile ai lavori forzati per dieci anni, ed in tempo di guerra sarà quella dei lavori forzati a tempo.

195. Per quelle commesse dal militare :

1.° Previo complotto ;

2.° Essendo di sentinella, di guardia od in distaccamento in forti isolati ;

3.° Scendendo dalle mura di una fortezza, o mediante sforzamento o rottura di porte o mura;

4.° Trovandosi al comando della scorta, della guardia, di un posto, d'un distaccamento, del picchetto o di altro servizio armato ;

5.° Asportando od in altro modo divertendo fondi della compagnia o del Corpo ;

La pena sarà in tempo di pace dei lavori forzati a tempo estensibile ai lavori forzati a vita, ed in tempo di guerra potrà essere quella della morte passando per le armi.

196. Le diserzioni commesse dal Battaglione dei Cacciatori franchi saranno punite come segue;

Quelle, di cui negli art. 192 e 193 prima parte, saranno punite colle pene ivi stabilite; quella preveduta dall'alinea del detto art. 193 sarà punita colla morte passando per le armi.

Le diserzioni, di cui nell'art. 191, saranno punite, se all'interno con cinque anni di reclusione militare, e se all'estero col *maximum* di essa pena.

In tempo di guerra la pena sarà dei lavori forzati per dieci anni nel primo caso, e per quindici anni nel secondo caso.

Digitized by Google

Quelle contemplate nell'art. 194 saranno punite in tempo di pace coi lavori forzati non meno di quindici anni, estensibili in tempo di guerra ai lavori forzati a vita.

Le diserzioni, di cui nell'art. 195, saranno punite in tempo di pace coi lavori forzati a vita, in tempo di guerra colla morte passando per le armi.

197. A costituire alcuna delle recidive prevedute dalla prima parte dell'art. 194 è d'uopo che la precedente diserzione o diserzioni siano accertate col mezzo di sentenze dei rispettivi Consigli di Guerra o di declaratorie degli Uditori di Guerra.

Pei bassi-uffiziali si computerà anche quella o quelle da essi commesse con grado diverso, od anche essendo semplici soldati.

198. I militari che non hanno compita l'età di anni diciotto, come pure le Guardie Reali del palazzo e gli Alabardieri non andranno soggetti in tempo di pace alla pena stabilita dall'art. 191 per le diserzioni prevedute dagli articoli 186 e 190, ma saranno:

I minori degli anni diciotto puniti con pene disciplinali, a meno che per incorreggibile condotta o per altri gravi motivi siavi luogo a sottoporli a Consiglio di Guerra, salvo sempre nell'applicazione della pena il disposto dall'art. 170 parte prima;

Le Guardie del palazzo e gli Alabardieri verranno per disposizione dei rispettivi Comandanti cancellati da' ruoli, e si avranno inoltre per decaduti da qualunque privilegio o favore.

Per le altre diserzioni, sì gli uni che gli altri

Digitized by Google

andranno soggetti alle pene per esse stabilite, osservato quanto ai minori degli anni diciotto il disposto dal primo alinea del detto art. 170.

199. L'Uffiziale di qualunque grado, che in tempo di pace si assenterà senza licenza dal Corpo cui appartiene, andrà sottoposto a pene disciplinali; qualora poi l'assenza oltrepassasse il decimoquinto giorno, si farà luogo contro di lui all'opportuno procedimento, e la pena sarà la detenzione, ed anche secondo le circostanze la dimessione.

Ove poi l'assenza fosse accompagnata da circostanze comprovanti l'intenzione di abbandonare definitivamente il servizio, il Comandante del Corpo cui l'Uffiziale appartiene ne informerà immediatamente il Governatore della Divisione per le occorrenti disposizioni onde ne sia procurato l'arresto, ed instituito l'opportuno procedimento; la pena sarà in questo caso la destituzione e la relegazione militare estensibile a cinque anni.

L'Uffiziale, che in tempo di guerra si assenterà senza licenza dal Corpo cui appartiene, senza farvi ritorno nelle ore ventiquattro successive all'assenza, o che chiamato sotto le bandiere non vi si presenterà, sarà punito:

Nel primo caso colla destituzione e colla relegazione non minore di tre anni, estensibile secondo le circostanze a sette anni; e nel secondo caso sarà destituito, ed inoltre condannato ad un anno di relegazione.

Se l'Uffiziale, che si assentasse, come sovra, in

Digitized by Google

tempo di guerra, facesse parte della truppa in campagna o del presidio di una fortezza, la pena sarà della morte passando per le armi.

200. Il progetto di disertare combinato fra tre o più militari sarà considerato complotto.

Se in seguito al complotto la diserzione ebbe luogo, l'autore del medesimo sarà punito colla morte passando per le armi.

Le pene contro ai disertori saranno quelle stabilite dall'art. 195, e trattandosi di individui appartenenti al Battaglione dei Cacciatori franchi saranno quelle stabilite dall'art. 196 ultimo alinea.

Ove la diserzione non sia stata eseguita, l'autore del complotto verrà in tempo di pace condannato ai lavori forzati, ed i complici saranno puniti colla reclusione militare; in tempo di guerra la pena sarà per questi di mille duecento a mille ottocento colpi di verghe, e per l'autore del complotto quella della morte passando per le armi.

La semplice proposizione di disertare, ed il complotto intavolato ma non conchiuso daranno luogo in tempo di pace a castighi disciplinali contro ai complici; il capo però sarà condannato alla reclusione militare estensibile da uno a tre anni; ed in tempo di guerra, tanto l'autore, quanto i complici saranno puniti con mille duecento a mille ottocento colpi di verghe.

201. Tra i soldati o bassi-uffiziali partecipanti al complotto di cui l'autore non sia chiarito, il più avanzato in grado, e se a grado eguale il più anziano,

Digitized by Google

e ad eguale anzianità di servizio il più vecchio di età sarà riputato e punito qual capo.

Il basso-uffiziale complice del complotto, quando si riconosca essere un altro l'autore, andrà soggetto al *maximum* della pena stabilita pei complici.

202. Sarà considerato e punito quale complice del complotto il soldato o basso-uffiziale che essendone informato non lo avrà immediatamente rivelato ai suoi Superiori.

203. Non sarà più considerato come complice del complotto colui che svelandolo in tempo e scoprendone i colpevoli, avrà facilitato i mezzi di arrestarne alcuno, e somministrato una semipiena prova contro al delinquente.

L'autore del complotto non godrà in nessun caso di questo favore.

204. I Commissari o Sotto-Commissari di guerra dovranno, nell'atto dell'arruolamento, notificare a ciascun soldato le pene stabilite contro ai disertori, ed i Comandanti dei Corpi, depositi, battaglioni, compagnie isolate, squadroni o distaccamenti, faranno leggere e spiegare in ogni trimestre, nel giorno della rivista, le disposizioni contenute in questo capo.

§ I.

Della complicità in fatto di diserzione.

205. L'aiuto o consiglio dato da chiunque, in tempo di pace, ad un militare del Nostro Esercito

Digitized by Google

per disertare, sarà punito colla pena della reclusione militare estensibile da uno a tre anni, se precede la diserzione; se ha luogo dopo la diserzione, per favorirne la fuga o per sottrarlo alle ricerche della Giustizia, la pena sarà quella del carcere non minore di sei mesi ed estensibile a due anni.

In tempo di guerra la pena sarà nel primo caso quella dei lavori forzati per dieci anni, nel secondo quella della reclusione militare da cinque a sette anni, secondo le circostanze.

Se l'aiuto o consiglio risultasse diretto a favorire la diserzione al nemico, o se il colpevole sapesse che il disertore vi voleva passare, la pena sarà in qualunque caso quella della morte.

§ II.

Di alcune disposizioni relative alla diserzione e di alcune speciali contravvenzioni.

206. Chiunque darà ricovero ad un soldato o basso-uffiziale assente senza licenza o disertore, o permetterà che sia ricoverato in case, cascine e luoghi suoi propri, sarà punito con una multa di lire centocinquanta, e colla pena sussidiaria del carcere per due mesi, salvo che si tratti delle persone contemplate nell'art. 256.

207. I Sindaci o Consiglieri di qualsivoglia città o comune che avranno trascurato di denunciare il

Digitized by Google

soldato o basso-uffiziale disertore, che si fosse fermato per un mese nel rispettivo territorio, saranno tenuti solidariamente ad una multa di lire trecento.

208. A questa stessa multa colla pena sussidiaria del carcere per mesi quattro andranno soggetti:

Gli osti, tavernieri, portolani, barcaiuoli, non che i padroni o Capitani marittimi i quali, senza farsi mostrare le debite carte e licenze, avranno rispettivamente ricoverati soldati o bassi-uffiziali del Nostro Esercito fuori dei limiti della propria guarnigione o presidio, od i medesimi passati, traghettati o trasportati: nè potrà loro servire di scusa il fatto dei loro dipendenti, o l'usata violenza per parte di detti soldati o bassi-uffiziali, se non ne avranno tosto informato della medesima il Giudice locale o vicinore, o la stazione dei Carabinieri Reali.

Qualora detti soldati o bassi-uffiziali fossero disertori dal Nostro Esercito la pena sarà del carcere in principale estensibile a due anni.

209. Le multe stabilite nei precedenti articoli, essendovi denunciatori, spetteranno ad essi per una metà.

210. È vietato a chicchessia ed in qualunque circostanza, salvi i casi in cui ne sarà permessa la vendita, il comprare cavalli, vestimenta, bagagli, armi, munizioni da guerra ed altre simili cose destinate ad uso del militare o della truppa, ovvero altrimenti permutarle, contrattarle o riceverle a titolo di pegno o deposito sotto pena di una multa da cento a seicento lire colla sussidiaria del carcere estensibile

Digitized by Google

ad otto mesi, oltre alla restituzione delle cose ricevute, od al pagamento del loro valore.

Qualora colla seguíta compra, permuta od altro contratto qualunque, si fosse favorita la diserzione o la fuga del disertore, il contravventore sarà inoltre punito col carcere estensibile a tre anni.

211. Chiunque avrà o riterrà presso di se alcuno degli oggetti indicati nel precedente articolo, incorrerà pel solo fatto della loro ritenzione e qualunque ne sia la provenienza, nella multa da cinquanta a trecento lire, colla pena sussidiaria del carcere estensibile a quattro mesi, senza che valga la scusa di averli accidentalmente trovati, o che siano stati presso di lui depositati o rimessi, a meno che li avesse portati e consegnati entro le ore ventiquattro all'autorità militare od amministrativa o giudiziaria, la quale, in tal caso dovrà rispettivamente trasmettere all'Uditore della Divisione un circostanziato verbale della fatta consegna.

Qualora la casa od altro sito dove gli oggetti sono riposti appartenesse a più persone, e non si potesse accertare il contravventore, le medesime saranno solidariamente tenute al pagamento della multa.

Trattandosi di armi o di munizioni da guerra, i padri ed i padroni saranno sempre tenuti pel fatto dei loro figliuoli, servitori o famigli, e soggetti alla pena sovra stabilita.

212. Un terzo della multa stabilita dai due precedenti articoli cederà a beneficio di colui, che non essendo

Digitized by Google

complice del reato, avrà denunciato il compratore od il ritentore d'armi, munizioni o cose come sopra vietate, ed avrà somministrato la prova della contravvenzione.

Questo premio, essendo il condannato insolvendo, sarà corrisposto dalle nostre Finanze sopra declaratoria del Consiglio di guerra misto.

Quando il denunciatore sia complice, gli si concederà l'impunità purchè non sia prevenuto dal Fisco, nè sia il principale colpevole, e fornisca la prova della contravvenzione.

213. Il soldato o basso-uffiziale sotto le bandiere, che, salvo il caso in cui gliene è permessa la vendita, facesse distratto del vestito, ovvero di qualche oggetto del piccolo arredo somministratogli dal Corpo, sarà nel primo caso punito col carcere, nel secondo caso con pene disciplinali, oltre all' indennità che possa essere dovuta al Corpo stesso.

CAPO II.

Dell'insubordinazione, dell'ammutinamento e della rivolta.

214. Il militare, che con parole, scritti, gesti o modi sconvenienti offenderà sì direttamente che indirettamente, ancorchè non presente, il suo superiore, o che contro al medesimo userà minacce o vie di fatto, è colpevole di reato di lesa subordinazione.

Digitized by Google

215. Nei reati d'insubordinazione il grado onorario sarà considerato come grado effettivo.

216. Le semplici offese o la disobbedienza verso il superiore relativa a qualunque oggetto sì ordinario che straordinario del Nostro servizio, si puniranno nell'Uffiziale colla detenzione, e nel basso-uffiziale e soldato col carcere.

Essendo dette offese o disobbedienza accompagnate da gesti, modi sconvenienti o parole oltraggianti o minacciose, o da formale rifiuto di ubbidire, o trattandosi di delinquente già condannato con sentenza per simili reati, la pena sarà per l'Uffiziale della dimissione ed inoltre della relegazione militare estensibile a dieci anni, e pel basso-uffiziale o soldato quella della reclusione militare estensibile al *maximum*.

217. Se l'insubordinazione consisterà in violenze, od atti minacciosi con armi, o sarà commessa in servizio od in occasione di esso, ovvero in presenza di truppa raccolta per qualunque oggetto, la pena sarà dei lavori forzati a tempo.

218. L'insubordinazione commessa sotto le armi, tuttochè non accompagnata da vie di fatto, si punirà colla pena dei lavori forzati a tempo estensibile secondo le circostanze ai lavori forzati a vita.

Qualora però l'insubordinaziane desse luogo all'ammutinamento od alla rivolta preveduti dall'art. 226 primo alinea e 227, ovvero tendesse a promuovere o favorire tali reati, la pena sarà della morte passando per le armi.

Digitized by Google

219. Se il Superiore offeso non è Uffiziale, e sempre che non si tratti del caso preveduto nell'alinea dell'articolo precedente, le pene stabilite negli articoli 216, 217 e 218 saranno secondo le circostanze diminuite di uno o due gradi.

220. L'insubordinazione commessa con vie di fatto sarà in qualunque tempo e circostanza punita colla pena di morte passando per le armi, se il superiore offeso è Uffiziale, e se egli è basso-uffiziale con quella dei lavori forzati a tempo estensibili secondo la gravità dei casi ai lavori forzati a vita.

Qualora però le vie di fatto verso il bass'-uffiziale avessero cagionato la morte di lui, o fossero commesse sotto le armi, la pena sarà della morte passando per le armi.

221. Si avranno per vie di fatto tuttochè commesse senz'armi, le ferite, le percossè, ed i mali trattamenti qualunque, egualmente che qualsiasi tentativo di offendere fatto con armi.

222. L'omicidio del Superiore commesso con premeditazione, con prodizione od agguato, o con alcuna delle altre circostanze, di cui al num. 3.° dell'art. 54, sarà punito colla morte.

Colla stessa pena si punirà il tentativo di esso, egualmente che le ferite o le percosse in tali circostanze causate.

223. Nei reati d'insubordinazione la provocazione non sarà mai considerata come circostanza attenuante.

224. Se dal complesso dei fatti costituenti alcuno dei reati, di cui nei precedenti articoli, risulterà

Digitized by Google

essersi voluto promuovere o favorire l'ammutinamento o la rivolta, i colpevoli andranno soggetti alle pene stabilite per questi reati.

225. Saranno considerati in istato di ammutinamento i militari chiunque siano, che, riuniti in numero di tre o più, rifiuteranno di ubbidire ad un loro superiore, o chiederanno tumultuosamente o con minacce alcuna cosa.

226. Le pene per l'ammutinamento saranno:

Per quello commesso sotto le armi, ovvero concernente ad un ordine relativo al servizio armato, della morte passando per le armi;

Per quello relativo soltanto a domande, lagnanze od ordini non concernenti al servizio armato, della destituzione e della relegazione militare estensibile a cinque anni, o della reclusione militare.

A queste pene rispettivamente andranno soggetti gl'istigatori, provocatori ed autori dell'ammutinamento, e fra i partecipanti, due dei più elevati in grado, il soldato più anziano di servizio e ad eguale anzianità di servizio il più vecchio di età.

Tutti gli altri partecipanti saranno nel primo caso puniti con pene più o meno gravi secondo la maggiore o minore ostinazione e le altre circostanze; nel secondo caso andranno soggetti a pene disciplinali.

227. Gli ammutinati che non si arrendessero alla prima intimazione di sciogliersi, o che prima di questa avessero opposto resistenza od usata violenza alla forza incaricata di costringerli all'ubbidienza, saranno

Digitized by Google

considerati in istato di rivolta, e tanto gli istigatori, provocatori ed autori, quanto i partecipanti saranno puniti di morte passando per le armi; i partecipanti però godranno del benefizio della sorte conceduto dall'art. 168, e secondo le norme stabilite dallo stesso articolo e dal susseguente 169.

Il colpevole che cederà alla intimazione fatta di sciogliersi andrà esente dall'incorsa pena.

228. Qualunque militare, che, trovandosi presente ad un ammutinamento o ad una rivolta, non farà uso di tutti i mezzi da lui dipendenti onde impedirli, ovvero che, quantunque non presente, avendone avuta notizia, non ne renda all' istante informato il suo superiore, sarà punito, se Uffiziale, colla destituzione e relegazione militare estensibile secondo le circostanze alla relegazione a vita, e se basso-uffiziale o soldato colla reclusione militare, e secondo le circostanze coi lavori forzati a tempo estensibili ai lavori forzati a vita.

229. Le attestazioni, dichiarazioni, domande, ricorsi o rappresentanze fatte collettivamente da più di due militari, sia in voce che per iscritto, egualmente che le deliberazioni in corpo, sono proibite sotto pena della relegazione militare o del carcere da uno a tre anni se Uffiziali o bassi-uffiziali, ed inoltre rispettivamente della destituzione o cassazione del maggiore in grado, ed a grado eguale del più anziano tra coloro, che avranno portato la parola, firmato lo scritto, ovvero promossa la deliberazione a nome degli altri; e quanto ai soldati della reclusione militare da uno a tre anni.

Digitized by Google

In tempo di guerra queste pene saranno accresciute di uno o più gradi secondo le circostanze.

CAPO III.

Di altri speciali reati in servizio.

230. La sentinella o vedetta, che collocata in faccia al nemico abbandonerà il suo posto, sarà punita di morte passando per le armi;

Quella che in tempo di guerra nelle fortezze, od essendo la truppa in campagna violerà la consegna o sarà trovata dormendo, si punirà colla pena dei lavori forzati estensibile alla morte passando per le armi, secondo la gravità dei casi e l'importanza delle consegne.

231. In tempo di pace, ed anche di guerra non essendo la truppa in campagna o nelle fortezze, la pena pei reati preveduti dall'articolo precedente potrà essere diminuita di uno o più gradi.

232. Il militare che abbandonerà la guardia di cui fa parte, mancherà alla consegna, o vi sarà trovato ubbriaco, o vi commetterà altri simili mancamenti, sarà punito col carcere o colla reclusione militare da uno a cinque anni.

Potrà la pena secondo l'importanza del posto e la gravità dei casi estendersi al *maximum* della reclusione militare.

Il capo-posto però nel caso di abbandono, o

Digitized by Google

di violazione della consegna sarà punito a norma degli articoli 230 e 231.

233. Il militare di servizio sotto le armi, o comandato di picchetto armato, od anche di scorta, che abbandonerà il suo posto, o vi sarà trovato ubbriaco, o vi commetterà altri simili mancamenti sarà punito, secondo le circostanze e l'importanza del servizio, colla pena del carcere o della reclusione militare da uno a tre anni.

234. Il militare, che con atti ostili non comandati dal suo superiore avrà esposto lo Stato ad una dichiarazione di guerra od a soffrire rappresaglie, sarà punito colla pena di un anno di detenzione o di reclusione militare.

Se la guerra ne fosse seguita o le rappresaglie avessero avuto luogo, la pena sarà della relegazione militare o dei lavori forzati per quindeci anni, salve in ogni caso le maggiori pene per li reati speciali che avessero accompagnato tali atti ostili.

235. Il militare che avrà lasciato fuggire od in alcun modo favorito la fuga di un arrestato o di un prigioniere di guerra, sarà, secondo l'importanza della custodia, punito nel caso di semplice negligenza, se Uffiziale colla dimissione e detenzione per un anno, se basso-uffiziale o soldato colla reclusione militare per egual tempo; concorrendovi negligenza grave o malizia, le pene suddette saranno pei medesimi rispettivamente della destituzione e relegazione militare da uno a cinque anni, o della reclusione militare estensibile al *maximum*.

Digitized by Google

La pena sarà quella della morte passando per le armi qualora la consegna dell'arrestato o del prigioniere di guerra abbia avuto luogo coll'espressa condizione di vita per vita.

Sotto la medesima pena dovrà detta consegna esattamente tramandarsi dal Comandante del posto ad ogni cambiamento di scorta o di guardia.

236. Qualunque tentativo in tempo di guerra diretto a liberare a viva forza un arrestato od un prigioniere di guerra, od a procurarne la fuga, o ad impedire l'esecuzione di una sentenza di qualche Consiglio di guerra si punirà coi lavori forzati a vita; potrà la pena secondo la gravità delle circostanze essere quella della morte passando per le armi.

237. Il militare che avrà per negligenza ommesso di consegnare tutti i prigionieri di guerra, le artiglierie, le armi, le bandiere, i cavalli, i magazzini, le munizioni, le casse, le cancellerie e tutti gli altri oggetti di pubblica spettanza presi al nemico, sarà, se Uffiziale, punito colla dimissione e detenzione per un anno, e se basso-uffiziale o soldato con egual tempo di reclusione militare.

Seguendo l'appropriazione di tutte o parte delle cose non consegnate, la pena sarà per l'Uffiziale della destituzione e relegazione militare da uno a cinque anni, e pel basso-uffiziale o soldato delle verghe, e secondo la gravità delle circostanze quella di cinque anni di reclusione ordinaria.

Qualora l'ommessa consegna tenda a danneggiare l'armata, od a nuocere al Nostro servizio in

Digitized by Google

alcuno dei modi indicati al num. 5.° dell'art. 259, il colpevole sarà punito colla morte.

238. Chiunque in tempo di pace ascendesse o discendesse dalle mura di una fortezza, ovvero vi entrasse o ne uscisse per aperture nascoste ed insolite, sarà punito col carcere, estensibile a tre anni di reclusione militare, e nel caso in cui vi concorra rottura di porte o mura la pena sarà non minore di tre anni di reclusione militare estensibile al *maximum* della medesima, salve sempre le pene maggiori in caso di specifico reato.

In tempo di guerra la pena sarà quella dei lavori forzati estensibile alla morte passando per le armi.

239. Il militare che, incaricato di recare un ordine in iscritto od un altro dispaccio qualunque, lo smarrirà o trascurerà di custodirlo gelosamente, o di rimetterlo alla persona a cui sarà indirizzato, od a quella che sarà autorizzata a riceverlo, ovvero che, trovandosi in pericolo imminente di cadere prigioniere del nemico o di essere sorpreso da rivoltati o ribelli, non tentasse ogni modo di distruggere tale ordine o dispaccio, sarà considerato reo di grave colpa, è punibile, secondo il maggiore o minor grado di negligenza, colla relegazione o reclusione militare estensibili a cinque anni.

Se ardisse egli stesso di romperne il sigillo, la pena sarà, secondo la gravità delle circostanze, della destituzione e relegazione militare, o della reclusione militare estensibile ai lavori forzati a tempo.

Digitized by Google

Se egli volontariamente rimettesse al nemico lo scritto affidatogli, sarà considerato e punito come reo di alto tradimento militare; lo stesso avrà luogo sempre che concorrano circostanze da cui risulti che la mancanza fu maliziosa e diretta a favorire il nemico.

240. Chiunque in tempo di guerra maltratterà, ritarderà od arresterà con violenza o dolosi raggiri Aiutanti di campo, Uffiziali dello Stato Maggiore, corrieri, ordinanze, pedoni o messaggieri spediti con ordini o dispacci per servizio militare, sarà punito coi lavori forzati a tempo.

Potrà la pena, secondo la gravità delle circostanze, essere quella della morte.

Queste pene potranno in tempo di pace, secondo i casi e le circostanze, essere diminuite di uno o più gradi.

241. Il militare che in tempo di guerra nelle fortezze minacciate dal nemico, od all'Esercito in faccia al medesimo, e senza giustificare di alcun legittimo impedimento, non si renderà, in caso di all'arme o quando si batterà la raccolta generale, al suo posto, la pena sarà della destituzione e relegazione militare a tempo, o quella delle verghe non minore di mille duecento colpi.

242. La pena pel militare, che senza esservi autorizzato assumesse o ritenesse un comando qualunque, desse disposizioni od ordinasse mosse di truppe, sarà della dimissione e detenzione, ovvero della cassazione e del carcere, salve sempre in caso

Digitized by Google

di rivolta o di tradimento le pene stabilite per questi reati.

243. La prevaricazione, ossia dolosa violazione mediante denaro, promesse od altre cose, dei doveri imposti dalle leggi al militare, sarà punita colla pena della reclusione ordinaria estensibile ai lavori forzati per dieci anni, salve le pene maggiori in caso di specifici reati.

244. La concussione, ossia l'esazione indebita di danaro o di altra cosa incutendo timore, o mediante abuso qualunque di potere, commessa da un militare, sarà punita colla pena della reclusione ordinaria estensibile ai lavori forzati a tempo.

Potrà la pena essere quella dei lavori forzati a vita, se il reato fu accompagnato da gravi minacce con armi alla mano.

245. Il militare, che in caso di arresti o di perquisizioni si sarà appropriato effetti sequestrati o formanti corpo di delitto, sarà considerato come reo di furto e punito colla reclusione ordinaria non minore di cinque anni.

La pena sarà dei lavori forzati estensibile sino a quindeci anni, ove il colpevole avesse ricevuto i detti effetti in custodia.

246. Il Militare che nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'esecuzione di un ordine o di una consegna, o che preposto ad un servizio di ordine pubblico senza esservi astretto dal bisogno commetterà o permetterà che da altri si commettano violenze, od in altro modo eccederà i limiti dell'autorità sta-

Digitized by Google

tagli conferita, sarà sottoposto alle pene della detenzione o del carcere, estensibili secondo i casi alla relegazione od alla reclusione militare.

Colle stesse pene si puniranno i militari, che abusando della loro autorità commetteranno mali trattamenti.

Salve saranno in ogni caso le maggiori pene quando vi concorrano altri speciali reati.

247. Il militare, che chiamato nelle forme prescritte a deporre come testimonio davanti un Giudice incaricato dell'instruttoria di una causa non vi si presenta, incorrerà nella pena della detenzione o del carcere.

CAPO IV.

Della subornazione, dei reati d'alto tradimento militare, di altri reati contra la sicurezza dello Stato, e di quelli che si commettono per codardia.

248. Chiunque direttamente od indirettamente, in parole od in iscritti, con doni o promesse od in qualsivoglia altro modo e sotto qualsiasi pretesto o motivo darà opera ad instigare, o ad indurre alcun militare del Nostro Esercito a commettere alcuno dei reati preveduti da questo capo o dai capi precedenti I, II e III, sarà colpevole di subornazione, ed incorrerà nella pena stabilita pel reato

Digitized by Google

stesso aumentata però di un grado, ed estensibile eziandio alla morte, sebbene il reato non fosse punibile che colla pena dei lavori forzati a vita.

In tempo di pace però se la praticata subornazione non avrà sortito il suo effetto, la pena potrà essere diminuita di uno o più gradi.

249. Alla pena della morte andrà soggetto chiunque nel modo e coi mezzi sovra indicati farà levata di truppa, arruolerà o cercherà di arruolare alcun militare del Nostro Esercito al servizio estero, o per gente ribellata contro alla Regia Nostra autorità.

250. Il colpevole dei reati preveduti dai precedenti capi I, II e III e dal presente sarà ammesso a godere dell'impunità, scoprendo i suoi complici, purchè non sia l'autore del reato, nè l'istigatore al medesimo, e non sia stato prevenuto dal Fisco.

I denunciatori, che non essendo complici di simili reati, metteranno nella forza alcuna persona, che abbia nel modo sopra indicato, comunque senza effetto, istigato a qualcuno dei sopra espressi reati, e somministreranno al Fisco una prova almeno semipiena contro al delinquente, otterranno un premio di lire trecento che verrà loro corrisposto dalle Nostre Finanze sopra declaratoria del Consiglio di guerra competente.

251. La cospirazione tendente a fare insorgere, agire o trattenere in qualunque modo l'esercito o qualsivoglia parte di esso a danno del Regnante, della Reale Famiglia, della Regia autorità, dell'or-

Digitized by Google

dine o della stabilità del Regio Governo, è considerata come reato di alto tradimento militare, e tanto gli istigatori ed autori, quanto i complici del medesimo saranno puniti colla morte.

252. Il progetto formato tra due o più persone di commettere il reato preveduto dall'articolo precedente, ancorchè non vi sia stato nè principio di esecuzione, nè atto prossimo alla medesima, e la proposizione o promessa di agire in tal vista saranno punite come la cospirazione stessa.

Se la proposizione non venisse accettata, l'autore della medesima sarà punito coi lavori forzati a tempo.

253. Il militare che fa parte, si ascrive o tiene relazione con una società segreta o non autorizzata, sia interna che estera, sarà punito se Uffiziale colla dimissione e relegazione militare da uno a cinque anni, se basso-uffiziale o soldato colla reclusione militare estensibile a cinque anni.

254. Qualora tali società avessero per iscopo di promuovere reati contro la sicurezza dello Stato, quello che ne fa parte, vi si ascrive o tiene colle medesime relazione, sarà punito se Uffiziale colla destituzione e relegazione militare estensibile dai cinque anni ai venti, se basso-uffiziale o soldato colla reclusione militare per cinque anni estensibile ai lavori forzati a tempo, e ciò salve le pene maggiori stabilite negli articoli 251 e 252 contro ai membri di esse, che si fossero resi colpevoli dei reati in detti articoli contemplati.

Digitized by Google

255. La violazione dei confini dei nostri Stati commessa a mano armata in qualunque tempo da fuorusciti, ed in tempo di pace da stranieri all'oggetto di assalire o di fare insorgere le Nostre truppe, sarà considerata come reato militare, e punita colla morte passando per le armi.

256. Alla pena della reclusione militare estensibile secondo i casi e le circostanze ai lavori forzati a tempo, ancorchè fosse esclusa ogni complicità, saranno soggetti tutti coloro che avendo cognizione di simili reati non li avranno dichiarati immediatamente all'autorità militare od amministrativa o giudiziaria, e rivelate alla medesima le circostanze che sono a loro notizia, e quelli che potendo impedirli avranno tralasciato di ciò fare.

Dalle pene contro ai non rivelatori non andranno esenti che il coniuge, l'ascendente o discendente, il fratello, la sorella o l'affine negli stessi gradi, ovvero lo zio o nipote degli autori o complici del reato.

257. Colui che ricevendo una lettera o scrittura sigillata od aperta, sottoscritta od anonima, la quale contenga insinuazioni, inviti od offerte a militari del Nostro Esercito onde allontanarli dal loro dovere, non l'avrà senza farne uso alcuno immediatamente trasmessa all'autorità militare, amministrativa o giudiziaria più vicina, sarà punito se è estraneo alla milizia con multa di lire trecento, e sussidiariamente colla pena del carcere per quattro mesi, e se è militare colla detenzione o reclusione militare per un anno.

Digitized by Google

Qualora tali lettere o scritture si fossero in qualche modo divulgate, il colpevole estraneo alla milizia sarà punito col carcere da sei mesi a due anni, e se militare, colla relegazione o reclusione militari estensibili da uno a tre anni.

Ove poi dette lettere o scritture così divulgate o distribuite tendessero a promuovere alcuno dei reati contemplati in questo capo e nei precedenti I, II e III, il reo sarà considerato e punito come subornatore.

258. Saranno puniti colla morte:

1.° Il disertore dalle Nostre truppe od il militare nello medesime fatto prigioniere, che avessero preso servizio al nemico, e fossero colti colle armi alla mano;

2.° Il militare che abusando della sua qualità entrerà in intelligenza coi nemici direttamente od indirettamente, a viva voce od in iscritto, per mezzo di segni o di terza persona, ovvero che farà conoscere ai medesimi i progetti di operazioni, le tabelle e gli apparecchi di qualsivoglia genere, come anche i piani di fortezze o di parte d'esse, o loro rivelerà la parola d'ordine o di campagna, il segreto di una spedizione o di un negoziato, violerà o forzerà in presenza del nemico una consegna, o darà al medesimo qualsivoglia altra notizia pregiudicievole al Nostro servizio;

3.° Quello che avrà abbandonato al nemico o ad altri per lui, la truppa o fortezza affidata al suo comando.

Digitized by Google

259. Colla stessa pena sarà punito:

1.° Chiunque avrà abbandonato al nemico, o ad altri per lui le provviste, od i viveri della truppa, fortezza o dell'Esercito;

2.° Quello che avrà partecipato a qualche complotto tendente ad obbligare il Comandante di una fortezza assediata ad arrendersi od a capitolare;

3.° Chiunque in tempo di guerra, senza esservi autorizzato, incendierà magazzini di munizioni, od inchioderà cannoni o mortai, od altre bocche da fuoco, o sarà colto nell' atto prossimo di eseguire alcuna di tali operazioni a danno del Nostro servizio;

4.° Chiunque in faccia al nemico od in una fortezza assediata ecciterà tumulto, ovvero spargerà notizie allarmanti, tendenti a scoraggiare la truppa o provocarne la fuga od impedire che si rannodi;

5.° Colui che in tempo di guerra scientemente farà od ommetterà qualche cosa per cui l'Esercito od una parte di esso possa essere esposta a pericolo, od avrà impedito il buon esito di una operazione militare, od in qualsivoglia modo tolto o tentato di togliere all'Esercito alcun mezzo di agire contro al nemico, o faciliterà a questo il modo di meglio difendersi o di maggiormente nuocere;

6.° Le spie pel nemico, e chiunque si sarà introdotto in una fortezza, campo, alloggiamento od in ogni altro stabilimento militare, onde procurarsi notizie nell' interesse del nemico, egualmente che colui il quale vi avrà ricoverato una spia od altro agente nemico, sapendoli tali;

Digitized by Google

7.° Chiunque con doni, promesse o persuasioni, ovvero con grida sediziose in faccia a truppa raccolta cercherà d' indurre alcun militare ad agire contra il Regnante, la Reale Famiglia o la Regia autorità.

260. Il militare, che avendo ricevuto ordine di combattere vi si ricuserà, sarà punito colla morte.

S'intenderà parimente avere ricusato di combattere colui che si sarà tenuto a parte fuori della mischia, o si sarà dato alla fuga.

Qualora la fuga di un militare dal luogo del combattimento possa essere motivo di pericoloso esempio, il superiore è obbligato sul suo onore di stendere immediatamente morto l'inferiore che commettesse un tale atto di codardia.

261. Il Comandante che cederà una fortezza senza avere impiegato gli estremi mezzi di difesa, o senza curare l'adempimento delle condizioni dalle leggi militari stabilite, sarà punito colla morte passando per le armi.

Alla stessa pena andranno pure soggetti gli Uffiziali che avranno cooperato a tale resa od alle convenzioni relative alla medesima.

L'impossibilità di ulteriore difesa di una fortezza dovrà essere provata per mezzo di dichiarazione di un Consiglio di guerra, composto nel modo prescritto dal regolamento pel servizio di piazza, ed ogni membro che l'avrà sottoscritta sarà personalmente risponsale della resa.

Ove la resa seguisse per causa di disubbidienza,

Digitized by Google

di ammutinamento o di rivolta, il Comandante e gli Uffiziali potranno andare esenti da pena, od essere meno severamente puniti, secondo l'uso che avranno fatto dei mezzi da essi dipendenti, onde costringere la truppa a fare il suo dovere.

La truppa o le porzioni di essa, che si saranno rese colpevoli di ammutinamento o di rivolta soggiaceranno alla pena stabilita per tali reati osservate però le regole prescritte dagli articoli 168 e 169.

262. Qualora le truppe a cui è stato affidato un posto lo abbandonino vilmente o senza fare la possibile difesa, tutti i colpevoli, se Uffiziali, saranno puniti colla morte passando per le armi, se bassiuffiziali o soldati saranno decimati.

263. Le disposizioni, di cui nei precedenti cinque articoli, sono applicabili, sia che si tratti di nemici esterni che interni.

Digitized by Google

TITOLO II.

DI ALTRI REATI ATTRIBUITI RISPETTIVAMENTE ALLA COGNIZIONE DEI TRIBUNALI MILITARI E MISTI, DELL' UDITORE GENERALE DI GUERRA E DEGLI UDITORI DI GUERRA DELLE DIVISIONI

CAPO I.

Di alcuni speciali reati in pregiudizio del servizio militare.

264. Il soldato o basso-uffiziale sotto le bandiere che si renderà colpevole di mutilazione volontaria per esimersi dal servizio militare sarà arruolato per dodeci anni nel Battaglione dei Cacciatori franchi, e qualora la mutilazione lo rendesse incapace di un tale servizio si punirà in tempo di pace colla reclusione ordinaria estensibile a cinque anni.

In tempo di guerra la pena sarà dei lavori forzati per dieci anni.

Incorrerà nelle stesse pene il soldato o basso-uffiziale che si sarà maliziosamente procurata un'indisposizione che lo renda incapace di prestare il servizio militare.

Alle dette pene colla diminuzione però di un grado quanto a quelle di reclusione o dei lavori forzati, sarà sottoposto il soldato o basso-uffiziale in congedo illimitato colpevole dei reati sovra enunciati,

Digitized by Google

265. Chiunque avrà eccitato od anche soltanto consigliato un inscritto di leva a rendersi renitente, od in qualsivoglia altro modo cercherà di distoglierlo da' suoi doveri verso la leva, sarà considerato come provocatore alla disobbedienza, e punito in tempo di pace colla pena del carcere estensibile a tre anni; in tempo di guerra, ovvero nel caso di chiamata straordinaria, colla pena di cinque anni di reclusione militare estensibile, secondo la gravità delle circostanze, a sette anni.

La sentenza profferta contro ai provocatori sarà pubblicata nel capo-luogo della provincia e nel comune del loro domicilio, e le spese della pubblicazione saranno a carico del condannato.

266. Chiunque darà ricovero ad un inscritto nella leva dichiarato renitente, o permetterà che sia ricoverato in luoghi suoi propri, od in altra guisa ne favorirà la renitenza, incorrerà nella multa di lire cento colla pena sussidiaria del carcere per un mese.

I Sindaci o Consiglieri che trascurassero di procurare l'arresto di detti renitenti nel territorio delle rispettive città o comuni, saranno solidariamente tenuti alla stessa multa di lire cento.

Essendovi denunciatori, le multe sovra stabilite spetteranno ad essi per una metà.

267. La sostituzione fraudolenta di un individuo sia avanti al Consiglio di leva, sia all' assento od all'incorporazione sarà punita colla pena del carcere estensibile, secondo i casi e la gravità delle circostanze, alla reclusione ordinaria per cinque anni.

Digitized by Google

Incorreranno in questa pena:

1.° L'individuo fraudolentemente sostituito;

2.° L'autorità locale che abbia dolosamente accompagnato l'individuo sostituito alle operazioni predette;

3.° Colui che avrà cooperato dolosamente alla sostituzione fraudolenta.

268. L'inscritto colpevole di mutilazione volontaria per esimersi dal servizio militare sarà arruolato per dodici anni nel Battaglione dei Cacciatori franchi, e qualora la mutilazione rendesse l'individuo incapace di tale servizio, si punirà colla pena di tre anni di carcere estensibile in tempo di guerra alla reclusione ordinaria.

269. Incorrerà nelle stesse pene l'inscritto che si sarà maliziosamente procurata un'indisposizione, che lo renda incapace di prestare il servizio militare.

270. Chiunque avesse indotto un inscritto di leva a procurarsi od a confingere un'indisposizione, ovvero gliene suggerisse o somministrasse il mezzo, o vi prestasse l'opera sua, sarà punito in tempo di pace colla pena del carcere estensibile a tre anni, ed in tempo di guerra, secondo la gravità delle circostanze, colla reclusione militare non minore di tre anni. Ove il colpevole del reato preveduto da questo articolo fosse una delle persone indicate nell'articolo 316, la pena sarà quella della reclusione ordinaria estensibile ai lavori forzati a tempo.

271. Chiunque presterà abitualmente la sua opera per procurare surrogati al servizio militare, o s'in-

Digitized by Google

terporrà in simil modo nelle relative convenzioni, sarà punito col carcere estensibile in caso di recidiva a tre anni, e ciò oltre alle pene stabilite per le frodi prevedute nel seguente articolo.

272. Le surrogazioni al servizio militare fatte in frode della legge o dei contraenti saranno punite colla pena del carcere da tre a cinque anni, e secondo le circostanze colla reclusione militare non minore di tre anni.

273. Gli impresari, loro agenti, commessi, sublocatori, guarda-magazzini ed altri loro dipendenti, che incaricati in tempo di guerra della provvista o distribuzione del pane, dei viveri, medicinali, foraggi o di altri oggetti necessari alle Nostre truppe, come pure del trasporto di effetti militari, avranno, per colpa o negligenza, fatto mancare o ritardare il servizio di cui sono incaricati, saranno egualmente che i loro complici puniti colla pena del carcere, estensibile secondo le circostanze a quella della reclusione ordinaria.

Qualora il servizio sia mancato o sia stato ritardato dolosamente, ovvero vi sia stata frode rispetto alla natura, qualità o quantità delle cose somministrate, la pena sarà della reclusione ordinaria estensibile ai lavori forzati per dieci anni.

Le pene suddette avranno luogo indipendentemente dalle obbligazioni stipulate nei contratti di appalto, e salve le pene stabilite per li reati che avranno accompagnate dette frodi, mancanze o ritardi, come altresì quelle stabilite dall'art. 259, qualora le com-

Digitized by Google

messe frodi, mancanze o ritardi tendessero a promuovere o favorire i reati ivi preveduti.

274. Ogniqualvolta in tempo di pace, le frodi, mancanze o ritardi di cui nel precedente articolo abbiano arrecato danno alla salute del soldato o dato luogo a gravi disordini, la pena sarà del carcere estensibile secondo le circostanze alla reclusione ordinaria.

275. Il militare, e gli agenti incaricati o stipendiati dal Governo, che avranno prestato aiuto o favorito in qualsiasi modo i colpevoli di cui nei due articoli precedenti, saranno puniti colle stesse pene aumentate però di un grado, salve sempre le maggiori pene nei casi preveduti dal num. 5.° dell'art. 259.

276. Gli impresari dei lavori di costruzione d'opere di fortificazione, d'arsenali o di altri stabilimenti militari, che avranno dolosamente fatto le dette opere altrimenti che a norma delle condizioni del contratto d'appalto, e delle regole dell'arte, saranno, in un coi loro complici, puniti colla pena del carcere, estensibile secondo le circostanze alla reclusione ordinaria; e ciò senza pregiudizio del risarcimento dei danni e delle obbligazioni da essi stipulate nel contratto.

277. Il militare e chiunque altro, che, incaricato d'invigilare alle opere menzionate nel precedente articolo, o di farne la collaudazione, avrà per negligenza o difetto di vigilanza lasciato commettere tali frodi, o collaudate tali opere, incorrerà nella pena della destituzione, salve sempre le maggiori pene nel

Digitized by Google

caso che il medesimo abbia scientemente favorito o tollerato le dette frodi, e senza pregiudizio del risarcimento dei danni cagionati da questo reato.

CAPO II.

Dei reati contra la Regia forza militare.

278. Le violenze con animo deliberato fatte senza armi ad una sentinella saranno punite colla reclusione militare estensibile ai lavori forzati a tempo.

Se saranno commesse con armi, o con vie di fatto, od in riunione di più persone, od in tempo di guerra, la pena sarà dei lavori forzati a vita, e potrà secondo la gravità delle circostanze estendersi a quella della morte.

In caso d'insulti con soli gesti o parole, o di semplice resistenza, la pena potrà essere secondo le circostanze diminuita di uno o più gradi.

279. Le violenze, la resistenza o la rivolta alla truppa comandata di servizio, ai Carabinieri Reali, alle Ordinanze, ai militari in servizio ed alle persone accorse in aiuto della Regia forza militare, saranno punite col carcere se commesse senz' armi; colla reclusione militare estensibile a cinque anni se con armi, o in riunione di tre o più persone; colla reclusione militare per cinque anni estensibile ai lavori forzati a tempo se consisteranno in vie di fatto; col *ma-*

Digitized by Google

ximum dei lavori forzati estensibile ai lavori forzati a vita se vi saranno armi e ferite, ed anche colla morte, secondo i casi, salva però la disposizione di cui nell'art. 193.

280. Se si tratterà di semplici ingiurie o minacce verbali, la pena sarà del carcere estensibile a sei mesi, e ne spetterà la cognizione all' Uditore di guerra, che vi pronuncierà sulle conclusioni dell'Avvocato fiscale provinciale, e nella Divisione di Torino su quelle dell'Avvocato fiscale militare, e ne riferirà al Governatore.

Da queste sentenze potrà esservi l'appello al Consiglio misto.

281. Se tali violenze, resistenze, ingiurie o minacce fossero usate da inquisiti di reati di competenza dei Magistrati supremi o dei Tribunali militari o misti nell'atto del loro arresto, questi stessi Magistrati o Tribunali conosceranno anche delle medesime sia contro gli inquisiti stessi, che contro chiunque altro le avesse usate.

Ai Consigli di guerra di Reggimento però subentreranno in tal caso quelli di Divisione.

Ai medesimi Tribunali rispettivamente è pure devoluta la cognizione del reato di eccesso di difesa, che dalla Regia forza militare venisse in tali circostanze commesso.

282. Le pene stabilite in questo capo avranno sempre luogo indipendentemente da quelle cui gli arrestati andassero per altri reati soggetti, purchè non siano con queste incompatibili; e saranno diminuite

Digitized by Google

di un grado, qualora la resistenza o la violenza venga commessa dall'arrestato stesso, al solo oggetto di sottrarsi dalle mani della forza, ovvero tenda ad impedire l'arresto o procurare la liberazione del coniuge, dell'ascendente, discendente, fratello, sorella od affine negli stessi gradi, ovvero dello zio o nipote.

283. I detenuti per reati di giurisdizione militare, che fuggissero o tentassero di fuggire dal carcere, egualmente che i loro complici di detta fuga o tentativo della medesima, saranno puniti colle pene stabilite dal Codice penale comune.

Qualora nella fuga o tentativo della medesima vi fosse complicità di persone non sottoposte alla giurisdizione militare, o si fosse usata violenza ai custodi delle carceri, la cognizione del reato spetterà al Tribunale ordinario.

CAPO III.

Dei reati contra la Religione.

284. I reati contro alla Maestà divina, o contro al rispetto dovuto alla Religione dello Stato, come altresì quello di suicidio saranno puniti colle pene stabilite nel Codice penale comune.

285. Il tentativo di suicidio commesso dal militare sarà punito colla reclusione ordinaria estensibile a sette anni; ed in tempo di guerra coi lavori forzati per quindici anni.

Digitized by Google

CAPO IV.

Dei reati contra le persone.

286. Il duello tra militari, o tra militari ed individui estranei alla milizia sarà punito a termini del Codice penale comune.

287. Il duello tra Uffiziali di diverso grado quand'anche seguìto durante il tempo in cui uno di essi od amendue non fossero sotto le bandiere sarà considerato come una violazione della disciplina militare, ed oltre alle pene pel duello accennate nell'articolo precedente saranno amendue i duellanti puniti colla dimissione.

288. Il provocatore al duello che avrà usati oltraggi od ingiurie gravi e di loro natura pregiudicanti all'onore, se è Uffiziale, oltre alle pene stabilite pel duello, sarà altresì destituito.

289. Il militare che di complicità con altri, od essendo armato avrà commesso uno stupro violento, sarà punito egualmente che i complici colla pena dei lavori forzati per quindici anni, estensibile ai lavori forzati a vita.

La stessa pena sarà inflitta al militare, che quantunque senz'armi e senza complici avrà commesso tale reato sovra una persona, che non abbia ancora compita l'età di anni dodici.

Qualora ai reati contemplati in questo articolo

Digitized by Google

vi si aggiunga qualche altra circostanza aggravante, la pena sarà quella della morte.

290. Nei casi di stupro non contemplati nell'articolo precedente si applicheranno le pene stabilite dal Codice penale comune.

291. I reati di libidine contro natura quando vi concorra violenza o scandalo, o vi sia stata querela della parte offesa, saranno puniti colla pena dei lavori forzati a tempo.

Concorrendovi qualche altra circostanza aggravante la pena potrà essere quella dei lavori forzati a vita.

292. Se non vi concorre alcuna delle circostanze indicate nel precedente articolo, la pena sarà della reclusione ordinaria non minore di cinque anni, estensibile secondo i casi e le circostanze ai lavori forzati per dieci anni.

293. L'attentato dei reati, di cui nei precedenti quattro articoli sarà punito colle stesse pene diminuite però di uno o più gradi.

294. I monasteri di religiose e le case destinate all'abitazione di vedove o di figlie in educazione, sia in tempo di pace, che in tempo di guerra, sono dichiarate, in qualunque paese anche nemico, sotto la speciale Nostra protezione.

Il militare che si sarà introdotto in simili stabilimenti senza il voluto permesso anche per mera curiosità sarà punito colla detenzione, o col carcere; se vi si introdurrà insidiosamente, o con violenza,

Digitized by Google

o minacce, la pena sarà della reclusione o relegazione militari estensibili a cinque anni.

Concorrendovi l' infrazione della clausura la pena sarà accrescinta di un grado.

Colui, che in qualunque modo attentasse alla vita od all'onestà delle persone che vi sono ritirate, sarà punito colla morte passando per le armi.

295. Tutti gli altri reati contra l'onestà od i buoni costumi saranno puniti colle pene stabilite dal Codice penale comune.

296. Il militare, che costringerà con mali trattamenti o colla forza il suo albergatore a dargli più di ciò che gli è dovuto, sarà punito colla detenzione o col carcere, oltre al proporzionato risarcimento verso l'offeso; salve sempre le pene maggiori in caso di altri specifici reati.

CAPO V.

Dei reati contra le proprietà.

297. I furti, le truffe non accompagnate da reato di falso, e la rapina di cui i soldati o bassi-uffiziali si rendessero colpevoli si puniranno nel modo seguente:

298. I furti semplici e le truffe non eccedenti il valore di lire cinque, e quando queste non siano accompagnate da reato di falso saranno puniti colla pena delle verghe non minore di trecento nè maggiore di seicento colpi, salvo il disposto dagli articoli 322 e 324.

Digitized by Google

Se i detti furti o truffe oltrepassassero lire cinque, senza però eccedere lire cinquanta, la pena sarà delle verghe da seicento colpi a mille ottocento.

299. Se i detti furti o truffe eccedessero lire cinquanta, ma non oltrepassassero lire cinquecento, la pena sarà di tre a cinque anni di reclusione ordinaria.

Alla stessa pena saranno sottoposti i colpevoli di furti o truffe di cui nel precedente articolo già stati per detti reati condannati per la terza volta alle verghe con sentenza dei Tribunali militari o misti divenuta irrevocabile.

300. Le dette truffe, quando l' importare della somma o dell'oggetto truffato oltrepassi lire cinquecento saranno punite colla reclusione ordinaria non minore di cinque anni ed estensibile al *maximum*.

301. Se il furto sarà accompagnato da abuso di affidamento o di confidenza, o commesso trovandosi il colpevole comandato di servizio nel luogo del seguíto reato, o se avesse rubata la cosa stata affidata alla sua custodia, sarà punito colla reclusione ordinaria non minore di cinque anni.

302. Se si trattasse di furto d'oggetto alla cui guardia fosse il colpevole stato preposto, la pena sarà della reclusione ordinaria non minore di sette anni, estensibile a dieci anni di lavori forzati, e salve le pene maggiori nel caso preveduto dall'alinea dell'art. 308.

303. La rapina ed i furti, che a termini del Codice penale comune sono considerati qualificati,

Digitized by Google

saranno puniti colla pena stabilita dal detto Codice penale comune, aumentata però di un grado.

304. Se nei furti indicati nei precedenti articoli 301 e 302 vi si aggiungerà una delle circostanze che a termini dell'art. 653 del Codice penale comune rendono il furto qualificato, la pena stabilita pei furti suddetti sarà accresciuta di un grado; qualora si aggiungano due o più delle dette circostanze, si aumenterà di due o più gradi.

305. Il tentativo di rubare commesso con alcuna delle preaccennate circostanze o con clandestino ingresso in una casa, sarà considerato e punito come furto, colla diminuzione però di un grado.

306. Alla pena delle verghe andrà soggetto il soldato o basso-uffiziale qualora scientemente ricettasse o comprasse in tutto od in parte, o s'intromettesse per far vendere cose rubate, truffate o rapite.

Qualora vi fosse preceduto qualche trattato od intelligenza cogli autori dei reati ivi indicati, il detto soldato o basso-uffiziale sarà punito colla stessa pena applicata agli autori diminuita però di un grado.

307. Il militare, che si sarà appropriato od avrà applicato a proprio vantaggio la paga o ciò che deve servire per la sussistenza della truppa, sarà considerato come reo di furto, e punito colla destituzione e relegazione militare a tempo, o colla pena delle verghe estensibile questa secondo le circostanze a cinque anni di reclusione ordinaria, e salva sempre l'applicazione della pena stabilita nell'art. 259,

Digitized by Google

qualora l'appropriazione tenda a promuovere alcuno dei reati ivi preveduti dal num. 5.°

308. Il furto commesso da un militare di danaro Regio, di armi, di munizioni da guerra, di oggetti di equipaggio o vestiario, o di qualunque altra cosa spettante alle Nostre Aziende, non meno che quello commesso da chiunque, di danaro o di qualunque altra cosa appartenente all' amministrazione dei Corpi, sarà punito colle pene stabilite dal Codice penale comune pel furto qualificato, di cui all'art. 660, num. 3.°

Esse pene verranno però aumentate di uno o più gradi se il militare colpevole avesse commesso il furto nel tempo in cui era preposto alla guardia della cosa rubata, o vi concorressero aperta violenza, o rottura di cassa o magazzini.

In tempo di guerra la pena potrà essere quella della morte.

309. Colle stesse pene stabilite dal Codice penale comune nel citato art. 660, num. 3.°, si puniranno le sottrazioni commesse dai contabili presso le amministrazioni dei Corpi di danaro Regio esistente presso le medesime o di danaro di spettanza dei Corpi stessi.

310. Il reo di furto, di truffa o di rapina sarà in ogni caso tenuto alla restituzione della cosa rubata, truffata o depredata, o del valore di essa, e risultando, che il reato sia seguíto per manifesta negligenza degli Uffiziali nel contenere i soldati, saranno i medesimi sussidiariamente tenuti ai danni.

311. Il militare, che scientemente farà un falso

Digitized by Google

rapporto, commetterà alterazioni negli atti di procedura criminale, nei documenti, carte, registri, libri, o nei conti, o sovra stati, ruoli di situazione o di rivista, sia riguardo al numero degli uomini, delle armi, delle munizioni, del vestiario, dei cavalli, che delle giornate per rispetto agli individui non presenti, od alla maggiore consumazione dei viveri, dei foraggi, o di altre cose simili, sarà, oltre al risarcimento dei danni verso il Nostro erario o l'amministrazione dei Corpi, punito colla destituzione o colla cassazione, salva sempre l' applicazione delle pene maggiori nei casi di altri specifici reati.

312. Sotto le stesse pene eziandio è vietato a chiunque il traffico di danaro Regio, esistente presso l'amministrazione dei rispettivi Corpi, o di quello ai medesimi spettante, non meno che qualunque speculazione o raggiro commessi all'appoggio di ordinanze, mandati, arresti-conti, verificazioni di cassa, sia esigendo rimesse sui pagamenti che si fanno, che coll'operare indebite ritenzioni, prelevamenti o sottrazioni di somme dagli sconti sulle forniture o sul prezzo delle cose vendute, o dai risparmi sulle competenze in natura assegnate ai Corpi; come altresì prendendo un interesse privato qualunque nelle aggiudicazioni, negli appalti od in altri atti di amministrazione, sia che egli ne abbia in tutto od in parte la direzione o la vigilanza, sia che l' abbia avuta nel tempo in cui detti atti furono cominciati.

313. Il militare investito di funzioni amministra-

Digitized by Google

tive o di polizia, il quale nell' estensione dei luoghi soggetti alla sua autorità avrà, con atti manifesti o simulati o per interposte persone, fatto commercio di grani, di farine o di vini, che non siano il prodotto de' suoi beni, sarà punito colla detenzione o col carcere estensibili a due anni, oltre alle pene maggiori in cui per altri speciali reati potrà essere incorso.

314. Alla pena della destituzione e relegazione militare, o della reclusione militare estensibile ai lavori forzati a tempo, andranno soggetti i militari colpevoli:

1.° Di sottrazione, trafugamento, distruzione o soppressione non autorizzata di documenti, di carte, di registri, di libri, di titoli relativi all'amministrazione, o di atti di procedura criminale;

2.° Di sottrazione, sostituzione, trafugamento, dispersione od alterazione, sia in qualità, che in quantità di effetti, generi o di qualunque altra cosa esistente nei magazzini dei Corpi o dell'Esercito;

3.° Di fraudolenta sostituzione di monete nelle casse;

4.° Di contraffazione dei sigilli, dei bolli o di qualunque altro marchio solito apporsi sugli atti o titoli relativi al servizio militare, o sugli effetti, mercanzie o vestimenta dei militari;

5.° Di uso fraudolento di detti sigilli, bolli o marchi;

6.° Di vendita non autorizzata di oggetti di vestiario, di armi, di merci, di cavalli di truppa, loro

Digitized by Google

bardamento, o di qualunque altra cosa che appartenga ai Corpi od all'Esercito, o sia a loro uso o servizio destinata.

315. Alla pena del carcere estensibile alla reclusione militare andranno soggetti i colpevoli:

Di distruzione o di danno volontariamente arrecato agli oggetti specificati nel num. 6.° dell'art. precedente, e di qualunque guasto cagionato agli edifizi o ad altri stabilimenti militari, egualmente che di ferite o d'altro danno volontariamente causato ai cavalli.

316. Alle pene del carcere o della reclusione ordinaria estensibile, secondo le circostanze, ai lavori forzati a tempo, ed indipendentemente dal risarcimento dei danni andranno soggetti:

1.° I Chirurghi di Reggimento, i Medici, Chirurghi ed altre persone addette agli spedali militari, che a danno del Nostro servizio, dell'Erario o delle amministrazioni dei Corpi faranno falsi rapporti, o spediranno falsi od alterati certificati di malattie, commetteranno alterazioni nelle loro ordinazioni, permetteranno o tollereranno sostituzioni fraudolente nei medicinali ordinati, o la loro distribuzione di cattiva qualità;

2.° I Farmacisti incaricati del servizio o dell'economia della farmacia in uno spedale od infermeria militare, che facessero sostituzioni dolose nelle droghe o nei medicinali, ovvero sottraessero, trafugassero, disperdessero od alterassero tali droghe o medicinali che sono in fondo, od altrimenti agissero di collusione coi provveditori dei medesimi;

Digitized by Google

3.° I Contabili degli spedali e delle infermerie militari, che si rendessero colpevoli nella loro amministrazione di alcuno dei reati sopra mentovati.

317. Il militare, che senza essere autorizzato od astretto dal bisogno della truppa, in tempo di guerra, fosse anche in paese nemico, esigerà o farà esigere danari, derrate o qualsivoglia altro oggetto, o darà loro, in pregiudizio della stessa truppa, altre destinazioni, sarà punito colla relegazione o reclusione militare.

Qualora egli convertisse detti danari od altri oggetti a suo profitto, sarà considerato e punito come reo di furto qualificato, e l'Uffiziale sarà inoltre destituito.

318. Qualunque rapina di danari o di effetti commessa in tempo di guerra da un militare sulla strada pubblica od in una casa abitata sarà punita colla morte.

Alla stessa pena andrà pure soggetto il militare, che con violenza, eziandio commessa senza minacce o mali trattamenti, fermerà qualche persona per rubare ad essa danari od effetti, o per costringerla a cambiare alcuna cosa di valore, con altra di minore o nessun prezzo.

319. Il soldato o basso-uffiziale che in tempo di guerra, anche in paese nemico, si renderà colpevole di busca, sarà punito colla pena delle verghe, o sottoposto a quelle altre pene, che fossero stabilite con bandi particolari.

L'Uffiziale che, potendolo, non l'avrà impedita,

Digitized by Google

incorrerà nella pena della detenzione, ed anche in quella della dimissione;

Qualora egli vi abbia partecipato, la pena sarà della destituzione e della relegazione militare estensibile a tre anni.

320. Il militare che in tempo di guerra, ancorchè in paese nemico, avrà volontariamente appiccato il fuoco ad una casa o ad altro edifizio, senza un ordine superiore, o senza essere astretto dalla necessità di difendersi, sarà punito colla morte.

Se in altro modo avesse volontariamente danneggiate pubbliche o private proprietà, andrà soggetto a pena proporzionata al reato.

321. Il militare, che si farà lecito il saccheggio, quando non sia espressamente ordinato, sarà punito colla morte passando per le armi;

Se sarà effettuato con rottura di porte o mura, o con usare violenza alle persone, la pena sarà della morte da eseguirsi colla fucilazione del condannato nella schiena;

Se tra i colpevoli vi saranno istigatori, essi soli subiranno la detta pena, e quanto agli altri, sarà la pena diminuita di un grado;

Qualora tra i colpevoli vi sia un militare rivestito di qualche grado, il medesimo sarà considerato e punito come istigatore;

Alla detta pena, essendovi più militari graduati, soggiacerà il più elevato in grado, ed a grado eguale il più anziano di servizio, e ad eguale anzianità, il più vecchio di età;

Digitized by Google

Ove con un immediato esempio fosse possibile di porre un argine al reato, l'Uffiziale dovrà uccidere sul momento l' inferiore saccheggiante.

Il saccheggio, anche quando verrà ordinato, sarà sempre, sotto pena della morte passando per le armi, proibito nelle Chiese, in tutti i luoghi sacri, ed in quelli indicati dall'art. 294, come altresì in tutti i luoghi, a favore dei quali si saranno concesse salvaguardie a termini del Regolamento di servizio per le truppe in campagna.

Digitized by Google

TITOLO III.

DISPOSIZIONI GENERALI

322. Nei casi in cui si tratti:

1.° Di semplici ingiurie od offese commesse da soldati o bassi-uffiziali verso militari di grado uguale appartenenti allo stesso Corpo, o di ferite causate tra essi in rissa con armi nè da fuoco, nè di genere proibito, purchè le ferite siano sanabili nel termine di giorni cinque;

2.° Di furti e truffe commessi da soldati o bassi-uffiziali a pregiudizio di militari dello stesso Corpo, purchè non accompagnati da veruna circostanza aggravante, e non eccedenti lire cinque;

Potranno i rispettivi loro Comandanti punire i colpevoli con pene disciplinali, e provvedere economicamente pel risarcimento dei danni.

323. Qualora però detti Comandanti stimassero di sottoporre il fatto al Consiglio di guerra del proprio Corpo ne daranno avviso all' Uditore per l'opportuno procedimento.

324. Nella stessa conformità, ed ove dai danneggiati ne sia sporta lagnanza ai detti Comandanti, potranno questi provvedere in ordine ai furti sem-

Digitized by Google

plici di campagna o di commestibili commessi a danno di persone estranee alla milizia, e non eccedenti il valore di lire cinque.

In difetto di laguanza sporta dai danneggiati ai detti Comandanti, o di provvedimento per parte di questi, l'Uditore procederà sulla querela del derubato a sommarie informazioni.

In tal caso la cognizione della causa spetterà all'Uditore della Divisione.

La pena sarà quella del carcere estensibile a tre mesi.

325. Qualora un reato di competenza dei Consigli di guerra o dei Consigli marittimi ordinari sia commesso di complicità tra militari dell'Esercito di terra ed individui appartenenti all'Armata di mare, la cognizione spetterà ad un Consiglio composto come il Consiglio di guerra di Divisione ordinario.

Tre dei Giudici verranno destinati fra gli Uffiziali dell'Esercito di terra, e tre fra quelli dell'Armata di mare.

Il Presidente sarà scelto nella milizia a cui appartiene il maggior numero degli inquisiti, ed il numero di questi essendo pari, esso verrà scelto nell'Esercito di terra, salvo il disposto dall'art. 28 sempre quando si tratta di cause contro ai Carabinieri Reali, o di resistenza ai medesimi.

Secondo la stessa regola le parti del Fisco sì nell'instruttoria, come avanti il Consiglio verranno sostenute dal Maggiore della piazza, ovvero dal Maggiore della marina.

Digitized by Google

326. L'approvazione o la sospensione delle sentenze profferte dal detto Consiglio spetterà, secondo la regola sovra stabilita, al Governatore della Divisione od al Comandante in capo della marina.

327. Trattandosi di reato di competenza mista, la cognizione sarà devoluta al Consiglio di guerra misto od al Consiglio superiore dell'Ammiragliato, secondo la regola stabilita nell'art. 325.

Nel Consiglio di guerra misto tra i giudici militari vi saranno due Uffiziali dell'Esercito di terra, ed uno dell'Armata di mare.

Nel Consiglio superiore dell'Ammiragliato vi sarà un Uffiziale dell'Esercito di terra ed un Uffiziale dell'Armata di mare; l'Uffiziale di terra nelle cause contro ai Carabinieri Reali o di resistenza ai medesimi sarà sempre il Comandante della loro arma nella Divisione.

328. Nel caso in cui le truppe appartenenti all'Esercito di terra siano imbarcate sovra i Nostri legni da guerra o da trasporto, o destinate a prestare il loro servizio a bordo dei medesimi, saranno durante l'imbarco od il servizio considerate come appartenenti alla marina militare, e soggette alle leggi penali militari marittime.

329. Col presente Codice sono abrogate le preesistenti leggi e regolamenti in materia penale militare, salvi i casi nei quali il Codice stesso vi si riferisce.

In tutte le materie però non contemplate nel presente Codice, e formanti il soggetto di leggi e regolamenti particolari militari, queste leggi e rego-

Digitized by Google

lamenti particolari militari continueranno ad essere in pieno vigore.

Disposizione transitoria.

330. I Consigli di guerra di Reggimento e di Divisione ordinari ed i Consigli misti conosceranno dalla pubblicazione del presente Codice delle cause dal medesimo ad essi rispettivamente attribuite.

I Consigli misti continueranno però a giudicare anche di quelle cause dallo stesso Codice ad altre giurisdizioni riservate, ove nelle medesime siavi già stata assegnazione a difesa o citazione dell'inquisito avanti agli stessi Consigli.

I reati commessi prima che il presente Codice sia in osservanza, venendo giudicati dopo tal tempo, si puniranno, nel concorso delle due legislazioni, colla pena più mite.

CARLO ALBERTO.

V. Barbaroux Guarda-Sigilli.

V. Gallina.

V. Pensa.

Di Villamarina.

Digitized by Google

TABELLA I.

ESERCITO ATTIVO

Governi e Stati Maggiori Divisionari.
Guardie del Corpo di S. M.
Carabinieri Reali.
Real Corpo di Stato Maggiore Generale.
Corpo Reale di Artiglieria.
Corpo Reale del Genio e Zappatori.
Reggimenti, Corpi, Battaglioni e Compagnie di Fanteria di linea.
Reggimenti, Corpi, Battaglioni e Compagnie di Fanteria leggiera.
Battaglione dei Cacciatori Franchi.
Reggimenti di Cavalleria di linea.
Reggimenti di Cavalleria leggiera.
Corpo del Treno di Provianda.
Corpo dei Bersaglieri.
Compagnia di Gendarmi alla custodia della catena militare.
Compagnia di Gendarmi del Deposito di lavoratori in Sardegna.

Sotto la denominazione generica di Corpo *usata nel Codice, ed in ciò che risguarda al Consiglio di guerra di Reggimento ordinario, non si avranno le parti di esso, come il Deposito, il Battaglione, le Compagnie o Squadroni, ma bensì solamente i Reggimenti, il Battaglione dei Cacciatori Franchi, e quegli altri Corpi che per la loro organizzazione possono formare il detto Consiglio di guerra.*

La detta denominazione però, trattandosi di reato di diserzione, comprenderà non solo qualsiasi Corpo così denominato dalla sua instituzione, ma pur anche il Deposito, il Battaglione, le Compagnie e gli Squadroni a cui appartiene od è aggregato il militare che vi si assenta senza licenza.

Digitized by Google

TABELLA II.

GRADI MILITARI

UFFIZIALI

- Maresciallo.
- Generale.
- Luogotenente-Generale.
- Maggior-Generale.
- Colonnello.
- Tenente-Colonnello.
- Maggiore.
- Capitano.
- Luogotenente.
- Sottotenente.

UFFIZIALE Direttore dei conti avente anzianità nell'Armata.

BASSI-UFFIZIALI

- Furieri maggiori, e Furieri.
- Veterinario in 1.° Sergente Furiere.
- Id. in 2.° Sergente.
- Sergente o Maresciallo d'alloggio.
- Maresciallo d'alloggio, Scudiere.
- Tamburino e Trombettiere maggiore, Sergente o Maresciallo d'alloggio.
- Capo-Musica, Sergente.
- Falegname, Sergente.
- Capi sarto, calzolaio, sellaio, morsaro e armaiuolo, Sergenti.
- Brigadiere maggiore e Caporale maggiore.
- Caporale, o Brigadiere furiere.
- Brigadiere scudiere.
- Caporale o Brigadiere.
- Falegname, Caporale.
- Armaiuoli, Caporali.
- Caporale tamburino o trombettiere.
- Sotto-Caporale o Vice-Brigadiere.

Digitized by Google

SOLDATI

Appointé.
Soldato di qualunque Corpo, Arma o Categoria.
Tamburino o Trombettiere.
Musicante.
Sellaio.
Falegname.
Maniscalco.
Vivandiere.
Carradore.
Arciere.

V. d'ordine di S. M.
Il Primo Segretario di Guerra e Marina
Di Villamarina.

Digitized by Google

IL SENATO DI S. M. IN TORINO SEDENTE.

Ad ognuno sia manifesto che veduto per Noi e letto il Regio Editto in data del 28 luglio scorso firmato da S. M., e debitamente spedito, sigillato e controssegnato da S. E. il signor Cavaliere Pes di Villamarina Cavaliere dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata, Generale di Fanteria, e Primo Segretaro di Guerra e Marina, col quale la M. S. ha sanzionato il Codice di Leggi Penali Militari, ed ordinato che abbia forza di Legge ne'Regii Stati a cominciare dal giorno primo del prossimo gennaio 1841.

Veduto parimenti, letto ed esaminato il detto Codice Penale Militare pure da S. M. firmato, e debitamente spedito, sigillato e controssegnato dal prefato signor Cavaliere Pes di Villamarina:

E sentito nelle sue conclusioni il signor Cavaliere Stara Avvocato Generale a cui il Regio Editto e Codice predetti sono stati comunicati, il tenore del tutto considerato, per le presenti abbiamo interinato ed interiniamo li surriferiti Regio Editto, e Codice Penale Militare, mandando li medesimi registrarsi nei Registri Nostri, ed osservarsi secondo la loro forma, mente e tenore. In cui fede ecc.

Dat. in Torino li undici settembre mille ottocento quaranta.

Per detto Eccellentissimo
REALE SENATO

Pron Regg. provv. la Segr. Civ.

LA REGIA CAMERA DE' CONTI.

Ad ognuno sia manifesto, che veduto per Noi e letto il Regio Editto in data del 28 luglio scorso, da S. M. firmato, debitamente spedito, sigillato, e controssegnato da S. E. il signor Cavaliere Pes di Villamarina Cavaliere dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata, Generale, Primo Segretario di Guerra e Marina, col quale viene sanzionato l'ivi annesso Codice di Leggi Penali Militari, ed ordinato che avrà forza di Legge a cominciare dal primo di gennaio 1841; veduto pure, letto, ed esaminato lo stesso Codice parimenti firmato da S. M., spedito, e controssegnato come sovra; udito nelle sue conclusioni il signor Avvocato Ferreri Sostituito Procuratore Generale di S. M., cui furono li detti Regio Editto e Codice comunicati, ed il tenore del tutto considerato, abbiamo interinato, e per le presenti interiniamo li surriferiti Regio Editto, e Codice di Leggi Penali Militari, mandando li medesimi registrarsi nei Nostri Registri, ed osservarsi secondo la loro forma, mente, e tenore.

Torino il dodici di settembre mille ottocento quaranta.

Per detta Eccellentissima
REGIA CAMERA

Soleri Segr.

Digitized by Google

IL SENATO DI S. M. SEDENTE IN NIZZA.

Ad ognuno sia manifesto, che veduto per Noi, e letto il Regio Editto del vent'otto scorso luglio, da S. M. firmato, debitamente spedito, sigillato e controssegnato da S. E. il signor Generale d'Armata Emanuele Pes di Villamarina, Cavaliere Gran Croce decorato del Gran Cordone dell'Ordine de' Ss. Maurizio e Lazzaro, Primo Segretario di Guerra e Marina, col quale la prefata M. S. ha sanzionato il Codice Penale Militare, ed ordinato che abbia forza di Legge a cominciare dal primo gennaio 1841;

Veduto pure, e letto il detto Codice da S. M. firmato, debitamente spedito, sigillato e controssegnato dalla prefata S. E. il signor Cavaliere di Villamarina;

Ed udito nelle sue conclusioni il signor Senatore Cavaliere Geranzani Avvocato Fiscale Generale, a cui detto Regio Editto e Codice sono stati comunicati, il tenore del tutto considerato, abbiamo interinato, e per le presenti interiniamo li surriferiti Regio Editto e Codice Penale Militare mandando li medesimi registrarsi nei Registri Nostri, ed osservarsi secondo la loro forma, mente e tenore: In cui fede ecc.

Dat. in Nizza li diecisette settembre mille ottocento quaranta.

Per detto Eccellentissimo
REALE SENATO

Luigi de Sauteiron Segr.

IL SENATO DI S. M. IN GENOVA SEDENTE.

Ad ognuno sia manifesto, che, veduto per Noi, e letto il Regio Editto del ventotto luglio ora scorso, firmato da S. M., debitamente spedito, e controssegnato da Sua Eccellenza il signor Cavaliere Pes di Villamarina Primo Segretario di Stato di Guerra e Marina, con cui la prelodata M. S. sanzionando il Codice Penale Militare, ne ordina la pubblicazione per aver forza di Legge dal primo di gennaio mille ottocento quarantuno; veduto pure e letto detto Codice Penale Militare debitamente firmato, spedito, e controssegnato; e sentito nelle sue conclusioni il signor Prefetto Ricci Sostituito applicato all'ufficio del signor Avvocato Fiscale Generale, a cui li Regio Editto, e Codice predetti sono stati comunicati; il tenore del tutto considerato, abbiamo interinati, e per le presenti interiniamo detti Regio Editto e Codice Penale Militare, ed abbiamo mandato e mandiamo li medesimi registrarsi, ed osservarsi secondo la forma, mente, ed il tenore loro.

Dat. in Genova il diciannove del mese di settembre mille ottocento quaranta.

Per detto Eccellentissimo
REALE SENATO

Gandolfo Sost. Segr. Civ.

Digitized by Google

IL SENATO DI S. M. IN CASALE SEDENTE.

Ad ognuno sia manifesto, che veduto per Noi, e letto il Regio Editto, del vent'otto luglio ultimo scorso, da S. M. firmato, e debitamente spedito, sigillato e controssegnato dal signor Cavaliere Pes di Villamarina, Cavaliere Gran Croce, decorato del Gran Cordone, Luogotenente Generale nelle Regie Armate, Primo Segretario di Stato per gli Affari di Sardegna, e Primo Segretario di Guerra, e Marina, col quale la prefata M. S. ha sanzionato il Codice Penale Militare, ed ordinato, che abbia forza di Legge dal giorno primo di gennaio del prossimo mille ottocento quarant'uno;

Veduto parimenti, e letto il detto Codice Penale Militare, pure da S. M. firmato, e debitamente spedito, sigillato, e controssegnato dal prefato signor Cavaliere Pes di Villamarina:

E sentito nelle sue conclusioni il signor Avvocato Gerbino Sostituito Avvocato Fiscale Generale, cui il Regio Editto, ed il Codice predetti sono stati comunicati; il tenore del tutto considerato, abbiamo interinato, come per le presenti interiniamo li surriferiti Regio Editto, e Codice Penale Militare, mandando li medesimi registrarsi nei Registri Nostri, ed osservarsi secondo la loro forma, mente e tenore.

Dat. in Casale il ventidue di settembre mille ottocento quaranta.

Per detto Eccellentissimo
REALE SENATO

R. I. Deamicis Segr. Civ.

Digitized by Google

INDICE DEL CODICE

DISPOSIZIONI PRELIMINARI . . . . . Pag. 1

LIBRO I.

DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA CRIMINALE MILITARE IN TEMPO DI PACE

TITOLO I. Della Commissione d'inchiesta, dei Consigli di guerra di Reggimento e di Divisione ordinari o subitanei, dei Consigli di guerra misti e della rispettiva loro competenza . . . . . » 6

Capo I. Della Commissione d'inchiesta . . » ivi

Capo II. Dei Consigli di guerra di Reggimento ordinari . . . . . » 8

Capo III. Dei Consigli di guerra di Divisione ordinari . . . . . » 11

Capo IV. Dei Consigli di guerra di Reggimento e di Divisione subitanei . . . . » 17

Capo V. Di alcune disposizioni relative ai Consigli di guerra di Reggimento e di Divisione ordinari o subitanei . . . . . » 19

Capo VI. Dei Consigli di guerra misti . . . » 20

Digitized by Google

TITOLO II. Dell'Uditore generale di guerra . Pag. 29

TITOLO III. Del procedimento . . . . . » 30
Disposizione generale . . . . . » ivi
Capo I. Delle informazioni e degli atti che precedono i Consigli di guerra di Reggimento e di Divisione ordinari . . » ivi
Capo II. Delle informazioni e degli atti che precedono i Consigli di guerra misti . » 36
Disposizioni comuni ai due precedenti capi . . . . . » 37
Capo III. Delle sedute e delle sentenze dei Consigli di guerra di Reggimento e di Divisione ordinari . . . . . » 38
Capo IV. Dell'approvazione o sospensione delle sentenze dei Consigli di guerra di Reggimento e di Divisione ordinari . » 44
Capo V. Della convocazione, del procedimento e delle sentenze dei Consigli di guerra di Reggimento e di Divisione subitanei » 45
Disposizioni comuni ai precedenti capi III e V . . . . . » 48
Capo VI. Delle sedute e delle sentenze del Consiglio di guerra misto . . . . . » 49
Capo VII. Del procedimento in contumacia . » 51
Disposizioni comuni ai titoli I e III. » 53

LIBRO II.

DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA CRIMINALE MILITARE IN TEMPO DI GUERRA

Disposizione preliminare . . . . » 55

TITOLO I. Dei Consigli di guerra di Reggimento e di Divisione sì ordinari che subitanei

Digitized by Google

in tempo di guerra, e del gran Preposto d'armata . . . . . Pag. 56
Capo I. Dei Consigli di guerra di Reggimento e di Divisione ordinari o subitanei in tempo di guerra . . . . . » ivi
Capo II. Del gran Preposto d'armata . . . » 60

TITOLO II. Disposizioni generali . . . . . » 62

LIBRO III.

DELLE PENE E DELLE REGOLE GENERALI PER LA LORO APPLICAZIONE E SOSTITUZIONE

TITOLO I. Delle pene . . . . . » 63
Capo I. Delle pene che possono pronunciarsi dai Tribunali militari e misti . . . » ivi
Capo II. Del *minimum* e del *maximum* delle pene, e della loro graduazione . . . » 66

TITOLO II. Regole generali per l'applicazione e sostituzione delle pene . . . . . » 69
Capo I. Del passaggio da una pena ad un'altra » ivi
Capo II. Della sostituzione delle pene . . . » 71
Capo III. Dell' influenza dell'età sull'applicazione delle pene . . . . . » 75
Capo IV. De' rei di più reati . . . . . » 76
Disposizioni comuni ai Tribunali militari e misti . . . . . » 77
Disposizioni generali . . . . . » 79

LIBRO IV.

DEI REATI E DELLE LORO PENE

TITOLO I. Dei reati militari . . . . . » 80

Digitized by Google

Capo I.	Della diserzione . . . . . Pag.	80
§ I.	Della complicità in fatto di diserzione »	88
§ II.	Di alcune disposizioni relative alla diserzione e di alcune speciali contravvenzioni . . . . . »	89
Capo II.	Dell' insubordinazione, dell' ammutinamento e della rivolta . . . . . »	92
Capo III.	Di altri speciali reati in servizio . . »	97
Capo IV.	Della subornazione, dei reati d'alto tradimento militare, di altri reati contra la sicurezza dello Stato, e di quelli che si commettono per codardia . . . »	103
TITOLO II.	Di altri reati attribuiti rispettivamente alla cognizione dei Tribunali militari e misti, dell'Uditore generale di guerra e degli Uditori di guerra delle Divisioni . . . . . »	111
Capo I.	Di alcuni speciali reati in pregiudizio del servizio militare . . . . . »	ivi
Capo II.	Dei reati contra la Regia forza militare »	116
Capo III.	Dei reati contra la Religione . . . »	118
Capo IV.	Dei reati contra le persone . . . »	119
Capo V.	Dei reati contra le proprietà . . . »	121
TITOLO III.	Disposizioni generali . . . . . »	131
	Disposizione transitoria . . . . . »	134
Tabella I.	Esercito attivo . . . . . »	135
Tabella II.	Gradi militari . . . . . »	136

126,046

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google